SULL'ORIGINE, SU' PROGRESSI

E SULLO STATO ATTUALE

DELLA

MEDICINA FORENSE;

SOPRA LA NECESSITA' E L'UTILITA' DI QUESTA SCIENZA PER LE PERSONE DELL'ARTE SALUTARE, E DEL FORO, E SULL'INFLUENZA, CHE HA ESSA SÌ NELLE MATERIE CRIMINALI, E MILITARI, CHE IN QUELLE DI DRITTO CIVILE, E CANONICO.

CENNI DELL'AVVOCATO

CAMILLO RISCICA,

CHE SERVON DI SUPPLIMENTO AL FASCICOLO PRIMO

DEL SUO

CORSO DI DRITTO, E DI MEDICINA LEGALE.

NAPOLI,
DALLA TIPOGRAFIA VIRGILIO
Strada Foria n.° 140.
1843.

SULL' ORIGINE, SU' PROGRESSI
E SULLO STATO ATTUALE
DELLA
MEDICINA FORENSE.

La Medicina legale è stata talvolta inconsideratamente confusa con la Polizia Medica. Ma l' una differisce essenzialmente dall'altra e per le materie, delle quali si occupa, e per gli oggetti più rilevanti, ch' essa ancor si propone.

Le malattie intellettuali, i sordi-muti; il sonnambulismo, l' ebbrezza, gli avvelenamenti, le ferite, il suicidio, l' umana combustione spontanea, la morte apparente, lo strangolamento, l' appiccamento, la soffocazione, l' annegamento, e le specie diverse di asfissia; i reati contro la prole, l' infanticidio, l' aborto, la supposizione di parto, la soppressione, e la sostituzione di esso, le malattie finte, dissimulate, per pretesto allegate, ed imputate, l' impotenza conjugale, i vizj di conformazione degli organi genitali, che danno ad un individuo l'apparenza d' un sesso, al quale egli non appartiene, e che costituiscono l'ermafrodismo, la storia dell' età, le presunzioni di sopravvivenza, le quistioni d' identità, i reati contro il pudore, lo stupro cioè, la pederastia; la gravidanza, la superfetazione, l' operazion cesarea e la sinfiseotomia, i mostri, le nascite tardive, e le precoci, la vitalità del parto; sono queste le materie più interessanti di Medicina forense.

Il matrimonio, il celibato, la pubblica incontinenza, le donne incinte, la sezione di quelle, che son cessate di vivere, pria di partorire, e la conservazione del feto, le puerpere, l' allattamento materno, le nutrici, le case degli esposti, e gli orfanatrofj, la vaccinazione, l' infanticidio, l'aborto procacciato, l' esposizione di parto, l'educazione fisica dell'infanzia, de' fanciulli e delle donne adulte destinate a divenir genitrici, la fisica educazione de' giovani militari; la salubrità

de' luoghi, de' pubblici stabilimenti, e delle umane abitazioni, la nettezza loro, le sostanze alimentari, che ritraggonsi dal regno de' vegetabili, e da quello degli animali, i condimenti, le bevande, i liquori, i vasi e le stoviglie, l' intemperanza, o l' abuso de' cibi, e de' liquori, le costumanze nocive, nel vestire, i patemi d' animo, ed i pubblici intertenimenti, i bagni, gli utili esercizj di corpo, e la ginnastica, gli ospedali, i professori dell' arte salutare, gli aromatarj, e gli uffiziali di sanità, i morbi contagiosi, e le malattie epidemiche, la morte apparente, la cura degli estinti, le tombe, i cimiterj, o camposanti; i veleni, ed i veneficj, che avvenir possono per caso fortuito, il suicidio, il duello, i sonnambuli ed i pazzi erranti, gli animali feroci e malefici, i teatri, gl' incendj, la navigazione ed il tragitto de' fiumi, e de' laghi, il tremuoto, il fulmine, e ben altri oggetti di pubblica sicurezza singolarmente sotto il rapporto della salute pubblica; ecco la somma delle materie più rimarchevoli, onde la Polizia Medica precisamente si occupa.

Lo scopo della scienza medico-legale quello si è di ben assodar la prova generica ne' reati di fatto permanente, e di disciogliere all' uopo le più spinose e dilicate quistioni, che bene spesso agitar si possono nel foro sì nelle materie criminali, o militari, che in quelle di Dritto Civile, e Canonico. L' aumento d' una sana e vigorosa popolazione, l' igiene pubblica, e l' interna sicurezza dello stato forman l' oggetto della facoltà medico-politica. Tal' è la differenza, che corre tra la Medicina legale, e la Polizia Medica. L' una dirige quindi il giureconsulto, ed il magistrato. È l' altra di guida al politico, ed al Legislatore.

Nella riforma delle leggi, o nella sanzione di nuove legislative disposizioni, la scienza medico-legale di scorta ben sicura servir potrebbe eziandio a quegli altissimi Personaggi, che al destino preseggono delle nazioni, e degl' imperi.

Torna quì in acconcio l' accennare che nello studio delle facoltà medico-legali e politiche delle materie vi ha, che *miste*, o comuni appellar si possono. Esse ad un tempo si appartengono alla Polizia Medica, ed alla Medicina forense, tali sono singolarmente quegli articoli, che versano sull' impotenza conjugale, sugli ermafroditi, sulla gravidanza, sull' operazion cesarea, sull' infanticidio, sull' esposizione di parto, sull' aborto, sulle malattie intellettuali, sul sonnambulismo, sulla morte apparente, sopra l' annegamento, e le specie diverse di asfissia, sul suicidio, su' veleni, e sopra gli avvelenamenti.

Ma anche in materie siffatte l' oggetto della Medicina legale è ben differente di quello della Polizia Medica. La Medicina legale suppone il danno di già avvenuto, e tutti ado-

pera i più possenti suoi sforzi, onde ben contestarne gli effetti. La Polizia Medica all'incontro suppone che i danni non sieno ancora arrecati, e rivolgendo del tutto le più provvide sue cure, onde ben discoprir le cagioni funeste di que'mali, che ripiombar possono sull'egra e sofferente umanità, alla meglio si studia di prevenirli, o per lo meno sminuirne la catastrofe più umiliante e più triste. Non è mia intenzione di quì occuparmi delle materie, che alla Polizia Medica ben si convengono. Dettagli siffatti sfuggirebbero al certo i limiti prescritti a questo lavoro. Io vengo piuttosto ad avanzar ben pochi cenni sull'origine, su' progressi, e sullo stato attuale della Medicina forense.

Senza arrestarmi in ben lunghe e minuziose digressioni, senza menar pompa d'un mendicato bagliore, senza tutto attribuire alla sapienza dell'antichità, senza farmi a percorrere il vasto campo delle umane presunzioni, de' ragionamenti ingegnosi, senza attenermi ad astratte congetture assai più ardite che solide; giova quì l'accennar sulle prime che sotto doppio rapporto risguardar si dee la facoltà medico-legale, sotto il rapporto pratico cioè, sotto il rapporto teoretico e scientifico.

La Medicina legale fu in molto onore presso i popoli più antichi, ed ove essa vien considerata sotto la parte pratica ed esecutiva, vanta un' origine non men antica di quella della Clinica Medica istessa.

Svolgiamo di lancio le pagine dell'istoria. Gittiamo di volo uno sguardo sulle costumanze del pari che sulle più precise disposizioni delle leggi degli Ebrei, de' Greci, de' Romani, delle nazioni più colte ed incivilite, e noi ad un tratto ne rimarremo pienamente convinti.

La legge di Mosè prescrivea le indagini più esatte, stabiliva una specie di docimasia, l'avviso richiedea de' Professori dell'arte salutare, dacchè trattavasi di pronunziar sulla legittimità de' neonati, sull'epoca della pubertà, su' dritti di primogenitura, *sull'animazione* del feto per effetto di sofferta violenza abortito. (*Seldren. De successione Haebreorum. C. 3. 4. 5. 6. 7. 11*).

Non entrava nella Sinagoga quell'ebreo, che per difetto delle parti genitali privo fosse della facoltà di riprodursi (*Deuteron. cap. 23*). La sterilità, e l'impotenza erano delle giuste cause di divorzio (*Seldren. De Nuptiis Haebreorum*). Era quindi del tutto indispensabile l'avviso de' periti nella scelta de' sacerdoti, nelle contestazioni di divorzio.

Il cruentismo, o l'effusione del sangue offriva agli Ebrei un de'segni meno equivoci della deflorazione (*Deuteron.cap.22*). Ne' giudizj di stupro era adunque non men necessaria l'ispezion de' periti. In generale nelle materie criminali presso il popolo

ebreo ricorreasi a' leviti, ch' erano medici e giudici insieme, allorchè un avvenimento criminoso richiedea delle indagini fisiche, e giudicar non poteasi da' magistrati ordinarj.

Dalle pratiche e dalle forme degli Ebrei rivolgendo gli sguardi su gli antichi regolamenti de' Greci, noi rileviam di leggieri che la Medicina legale nella parte pratica ed esecutiva coltivossi ugualmente presso loro.

I neonati eran soggetti ad un esame il più esatto e rigoroso delle persone dell' arte, e del diritto non godeano di venire allevati, dacchè eglino maturi non eran nati, e vitali. Questa specie di docimasìa istituivasi del pari all' epoca della pubertà. L' ispezion de' periti avea luogo presso i Greci, siacchè un individuo ascriver si dovea fra gli Efebi, siacchè egli stringeva un legame di matrimonio, per isfuggire in simil guisa l' opsigamìa, o la medesima cacogamìa. Sul corpo degli Arconti un esame siffatto veniva segnatamente istituito pria della loro elezione. In fatto di deflorazione le leggi greche prescriveano eziandio l' avviso de' Professori dell' arte di guarire, (*Potter. Archaeolog. Grec. Artstophan. in Vesp*).

Sin da' tempi ancor più rimoti si riconobbe in Roma la necessità non meno che l'utilità di avvalersi dell' ufficio de' periti.

La legge di Numa prescrivea la sezione delle donne incinte, ch' eran cessate di vivere, pria di partorire. Il Codice Papiriano richiedea la docimasìa de' neonati.

Ordinavano i Romani il rapporto de' periti, dacchè i liberti simulavan delle malattie, nel disegno di non seguire i lor patroni. (*Galeno. Quomodo morb. simul. sint deprehend*).

Le ispezioni cadaveriche in Roma videsi in uso da molto tempo altresì. Diciotto ferite precedettero, ed accompagnarono l'infausta morte di Cesare, ma dal medico Autistio giudicossi che una sola fra esse fosse stata assolutamente mortale.

Una costumanza degli antichi Romani era quella di esaminar con rigore i cadaveri degli uccisi, priachè avesse luogo la loro inumazione (*Kirkner. De Funerib. Romanor*).

Le leggi di Roma a giusto titolo costituiscono il Dritto Comune, la ragione scritta. Varie disposizioni legislative sanzionate ravvisansi nelle parti diverse del Corpo del Dritto Romano, e precisamente nelle Pandette di Giustiniano, e del Codice, che appalesano abbastanza in quale pregio teneasi in allora l'esercizio della Medicina legale in quell'antica e formidabile nazione, che lunga pezza dominò l' universo.

Negli omicidj l' ispezione de' cadaveri era indispensabile appièno, perchè potessero i periti ben contestare la causa della morte di quegl' individui, che involavansi alla vita con ferite, (*l. 2. D. ad Setum Silanianum*).

Il Pretore con accorgimento ordinava di osservarsi quelle

donne, che dopo la morte del marito, o in caso di divorzio asserivan di essere incinte (*l. 1. D. de inspiciendo ventre*). Anche in rincontri siffatti un Rescritto degl' Imperadori Marco Aurelio e Vero rapportato dal giureconsulto Ulpiano permetteane l'ispezione di tre probe ed intelligenti ostetriche (*L. 1. D. De inspiciendo ventre*).

Le donne incinte erano esenti dalla tortura durante il tempo della loro gestazione. Elleno del pari espiar non poteano la pena dell'estremo supplizio, priachè dato avessero alla luce un essere novello, ed un novello cittadino allo stato. In un linguaggio quanto conciso, altrettanto espressivo, ed imperioso, e che ben si conviene al tuono dettatorio, la legge vietava contro di esse ogni inquisizione di sorta, o procedura, dacchè la loro gravidanza contestata si fosse dalle persone dell'arte. (*l. 3. D. De Poenis*).

Ne' giudizj militari le leggi romane richiedeano a tutto rigore l'ispezione de' Professori della scienza ippocratica, e la presenza finanche del magistrato, onde ben contestare i vizj organici, e le malattie perniciose, che inabile rendeano il soldato al servizio, e che dalla milizia lo esentavano (*l. 6. C. De Re Militari*).

Nel medio evo avvegnachè il Dritto Romano sofferto avesse alquanti cambiamenti, pur tuttavia proscritto non rimase dal foro l'uso di consultare ben di sovente gli uffiziali di sanità così nelle materie criminali, che in quelle di Dritto Civile, e Canonico.

Giusta le Decretali di Gregorio IX. venivan le ostetriche rimprocciate acremente, ove elleno con imprudenza, o di mala fede asserito aveano una verginità non abbastanza contestata. L'esame in allora ripeter si dovea da medici probi ed istruiti. Nelle cause di nullità di matrimonio l'asserzione non solo dell'un de' conjugi, ma ben anche lo stesso giuramento ad un tratto rimanea pienamente smentito; tostochè l'ispezione sul corpo dell'altro annunziava de' fatti precisamente contrarj. (*De probationib. Cap. 21. 29*).

Sotto l'impero di Carlo Magno estesa vieppiù si vide l'influenza della Medicina legale, e questo Augusto Monarca si fè anch'egli a proteggere con zelo i coltivatori ben degni della scienza salutare. Ampia testimonianza ce ne apprestano varj luoghi de' suoi Capitolari, e singolarmente le più provvide disposizioni, che riguardano la sezione delle donne incinte, che eran cessate di respirare le aure della vita, pria di partorire, e le autopsie medico-legali negli omicidj, e negli avvelenamenti prescritte.

Alquanti progressi fè la Medicina forense ne' tempi posteriori, e soprattutto dacchè Carlo V. nella celebre sua *Costi-*

tuzione Criminale prescrisse a' giudici di ben assicurar le analoghe ricognizioni, e le perizie in varj casi medico-giudiziarj, e precisamente negli stupri, ne' parti clandestini, negl' infanticidj, nelle ferite, ne' veneficj, ne' delitti di fatto permanente. A malgrado però di questi savj provvedimenti la Medicina legale fin quì non offriva un destino felice riguardata come scienza, e limitavasi mai sempre alla parte pratica ed esecutiva.

Nel secolo decimosesto alcuni professori dell' arte di guarire gittaron le prime fondamenta della Medicina forense sotto il rapporto teoretico, e fecero i primi sforzi, onde elevare al grado di dottrina, e di scienza speciale questo ramo così interessante di umano sapere.

Il secolo decimosettimo segnò un' epoca più luminosa ne' fasti della Medicina legale, dacchè vien essa come scienza considerata. Ma era riserbato a' Valentuomini de' tempi posteriori l' onor di esporla al più bel lume, e di arrecarle ben tosto un nuovo lustro, e tutto lo splendore.

Oggidì da sommi uomini la Medicina forense è stata ancora sempre più rischiarata, ed alto pregio ha essa ricevuto, incremento, e favore.

I progressi della cultura e della civilizzazione hanno indotto da più tempo i Moderni Legislatori d' Europa a sancir le più provvide e salutari disposizioni, perchè la scienza medico-legale formi oggetto di studio nelle materie più rilevanti di Dritto Civile, Criminale, e Canonico.

Siede essa con sommo onore nelle Cattedre principali d'Europa destinate al pubblico insegnamento, ed un ramo il più importante è dessa addivenuta per le persone dell' arte salutare, e del foro.

Ma a che mai ascriver si debbono i progressi della facoltà medico-legale? Alle recenti scoverte delle scienze mediche e fisiche essa va nella parte medica debitrice de' nuovi suoi progressi. Se con successo più felice agitar si possono oggidì le quistioni più interessanti, che riguardano varj articoli medico-legali, e segnatamente le ferite, l' infanticidio, il veneficio, i parti precoci, e serotini, le malattie simulate; la cagione attribuir se ne dee al maggior perfezionamento, cui son di già pervenute l' anatomia, la chimica, l' ostetricia, la storia naturale, la patologia, le scienze, che sono affini ed ausiliari alla Medicina forense, e che vengono al presente studiate sotto nuovi e più rilevanti rapporti, ne' quali non erano state ancora ne' secoli trascorsi considerate. (*Orfila. Leçons de Médecine legale. Leçon 1*).

È tempo ormai di far parola de' lavori più pregevoli, e de' più distinti scrittori di questa facoltà.

Io quì non vengo a tratteggiar partitamente il quadro sto-

rico degli autori più valorosi di Medicina legale. Mi fo soltanto ad avanzarne alcuni cenni.

Sarà caro mai sempre alla Sicilia il nome illustre di Fortunato Fedele, ed alla colta ed ingentilita Partenope quello di Paolo Zacchia. Ammendue questi sommi ingegni furono i primi, che ebbero al certo la gloria di ridurre a particolare scienza la Medicina legale, l'uno cioè col Trattato di Medicina forense, e l'altro col classico lavoro delle quistioni medico-legali, e de' Consulti, che è servito da più tempo di Codice a' Tribunali d'Europa, e di norma a tutti coloro, che poscia occupati si sono pensatamente di materie siffatte.

Ben altri Professori di molto celebri nell'arte salutare han fatto a gara eziandio, onde promuovere i più rapidi progressi della facoltà medico-legale.

Alcuni hanno scritto delle opere intiere di Medicina Forense. Altri occupati si sono di alquanti rami particolari di questa scienza.

Valentuomini sorsero in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Italia, che esercitando con successo felice i sublimi lor talenti, accozzarono de' lavori compiuti di Medicina Forense.

Fra le auree produzioni degli scrittori germanesi sono note abbastanza le opere di Eschenbak, di Fabesteneau, di Hebenstreit, di Boerner, di Kannegiesser, di Faselio, di Plenk, di Sikora, di Ludwig, di Teychmeyer, di Sprengel, di Pyl, di Daniel, di Muller, di Barut, di Sckweikard, di Metgzer, di Schmydimuller, di Wilderg.

Fra' lavori de' più egregj autori francesi annoverar vi si debbono que' del Foderè, del Mahon, del Belloc, del Briand, di Heuke, del Sedillot, di Eusebio di Salles, del Trinquer, del Masius, di Klose, di Matthysen, di Biessy, di Brere de Boismont, d'Orfila, di De Vergiè.

Nella classe delle opere più pregiate degl' Inglesi occupano un posto dignitoso i lavori di Taylor, di Ryan, di Beck, di Parise Foublanque, di Forsitlr, di Smith.

In Italia, oltre i promotori più rispettabili della scienza medico-legale, il Fedele, e lo Zacchia, van distinti del pari il Barzellotti, il Tortosa, il Puccinotti, il Martini, il Perrone, e ben altri, che per amor di brevità oso anch' io di consecrare al più discreto silenzio.

In fatto di Medicina legale pregiatissime monografie da' Professori più valorosi parimenti ci si offrono.

La gravidanza ha richiamato le cure degli Scrittori più ragguardevoli di Fisiologia, e di Ostetricia, fra' quali classificar si debbono altresì I. B. Harres, il Kargaradec, il Burrow, il Cruden, il Roedener, il Loder, il Rockstlı, il Ber-

ner , il Graver , il Malacarne , il Knebel , il Siebolo , il Pollau , il Froriep , il Mauger , il Wolp , lo Schimitt , il Flemming , il Chimidt.

Dietro Ippocrate ed Aristotile la superfetazione è stata con alto accorgimento esaminata dall' Eyrich , dal Roose , dal Gisenmann , dal Casau , dal Luper , dal Waldschmied , da Lachausse , dal Varrentrupp , dal Tallaudaz.

Capuron ha scritto distintamente su' parti. Olivier d'Angers , Goelike , Alberti , Raiger , e Collard De Martigny han ragionato sulla vitalità del feto. De' mostri occupati si sono il Blumembac , il Meckel, Groffroy Sainte Halaire, il Liceto, il Metzger , l' Hebenstreit.

Le nascite tardive, e le precoci han pur troppo fissato l'attenzione del Bertin , dello Chanssier , del Bowart , del Lovis , del Tessier , dell' Haller , del Poutean , del Vogel , del Gann , dell'Alberti , del Nebel , di Domenico Meli , del Ristelhuber ,di Antonio Petit , di Schobel , del Platner , del Caranza , del Lebas.

Varj Scrittori in generale utilissimi lavori hanno accozzato sopra l' infanticidio , e fra gli altri l' Hunter , il Licieaux , l'Heister, il Wolfart, l'Adolphi , il Wernier, il Roose, l'Olirand , il Ianger , l' Olivier, il Gennep , l' Eschenbache.

Sulle differenti quistioni medico-legali , che sotto ben altri e particolari rapporti agitar si possono sull'infanticidio, sono stati ampiamente occupati il Vater , il Boeticher , il Berger , l'Ulmer, il Fischer, il Karsten, il Joeger, il Mylius, il Bohn.

Dotte e giudiziose osservazioni sull' aborto han presentato il Liebezeit , lo Schumann, il Back, il Valdschmidt, lo Chirmet , il Muth , il Virdang , il Graef , il Bertuch , il Valentin , il Langgth , il Liebertkühn.

Le più scabrose e dilicate quistioni , che versano sulla Verginità , sono state acremente agitate e discusse dal Sev, dal Lebig , dal Gasseudi , dal Pineo.

Sull' impotenza conjugale segnatamente hanno scritto il Guilmeau , il Tagereau , Michiele Jampert, il Foderè, il Walker , il Formey , il Marc , l' Elwert , l' Ottone , il Berends, il Bischeff, il Ruiyent-Delorme, il Descourtilz , il Beatty.

Gli ermafroditi han formato l' argomento de' più estesi trattati di Gaspare Bauhin, di Giovanni Muller, di Niccola Matthieu , di Geoffry Saint-Hilaire , del Parson , del Feiler , di Ackeman , d' Haller , del Pizequin , del Mayer.

Falret ha ragionato pensatamente sul suicidio. La combustione spontanea del corpo umano ha l' oggetto formato delle più profonde e penose occupazioni del Dupont , del Wilmer, di Kopp , del le Cat , del Lair , d' Etoc-Demazy , di Julia Fontauelle , del Koester , del Maraschin , del Grebner.

La demenza, e le alienazioni mentali sono state lo scopo delle più esatte ed accurate meditazioni d' Esquirol, del Foderè, di Hofbaner, del Marc, del Georget, di Briere De Boismont, di Collard De Matigny, del Pierquin, del Regnault, del Bottex.

Gli autori più egregj han trattato in dettaglio dell' annegamento, della soffocazione, dell' appiccamento, dello strangolamento, e delle specie diverse di asfissia, e fra gli altri il Beeker, il Senac, il Berger, l' Odier, il Fine, il Coleman, il Gardanne, il De Densgranges, il Lowis, l' Hunter, il Goodwyn, il Detharding.

Orfila, questo dotto e valoroso professore di Medicina legale, un classico lavoro ha tracciato, che versa sopra le esumazioni cadaveriche, e su' fisici cambiamenti sofferti dagli organi all' epoche diverse, nelle quali puossi istituir l' esame de' cadaveri, siacchè i corpi sieno stati nella terra deposti, siacchè nell' acqua, siacchè nelle fogne, e ne' letamai.

Differenti travagli han presentato sull' autopsia cadaverica medico-legale il Gerike, il Sibrand, il Teutgel, il Greding, il Roose, il Brücmann, il Gerber, il Fleiscumann, il Nasal, l' Autenrieth.

Le ferite e gli omicidj han formato da più tempo l' oggetto delle più sagge ed istruttive dissertazioni, fra le quali annoverar si possono i lavori del Du Prè, del Brechmer, del Rose, del Droward, del Dunal, dello Chaussier, del Bejer, del Dethurding, dell' Emmert, del Welschio, dell' Huard, del Mauchart, del Born, del Bernardo, dello Svevi, dell'Ammann, dell' Eschenbac, del Brose, del Daniel, del Platner, dello Zipff, del Plouquet, del Masius, del Wilberg, del Lucae, del Biessy.

Innumerevoli trattati di tossicologia delineati si sono dal Plenk, dal Fontana, dal Vicat, dal Sallin, dal Tartrat, da Schabel, dal Raloff, dal Bertrand, dal Camerario, dallo Stanzel, dal Duval, dal Brodie, dal Lavort, dal Gmelin, dal Gragner, dal Merat, dal Leiser, dal Mead, dal Paulet, dal Renault, dal Wepfer, dal Magendie, dall' Orfila, dal Mutel, dall' Anglada, dal Christison, dal Montmahou, e da ben altri non men distinti autori.

Tal' è, a dir breve, l' origine, tali sono i progressi, e lo stato attuale della Medicina forense.

In generale però le Opere più pregevoli de' più insigni Scrittori di questa facoltà ben di sovente non offrono che pure e semplici nozioni di Medicina non abbastanza considerate e discusse sotto il rapporto medico-giudiziario.

La Medicina-legale in simil guisa non ridurrebbesi che ad una pomposa, quanto sterile esposizione di principj anatomici,

e fisiologici, di nudi fatti patologici sì medici, che chirurgici, di reagenti chimichi, di semplici istruzioni, che più davvicino si appartengono alla Medicina, ed alla Chirurgia. Essa non formerebbe in allora una scienza speciale, un ramo distinto e separato d' umano sapere, che risulta ad un tempo dall' insieme sistematico di tutte le conoscenze e fisiche e mediche combinate co' purissimi principj della legislazione, co' canoni, con le teorie, con le massime più costanti, e sicure di giurisprudenza; e che nelle più interessanti quistioni medicolegali di guida servir dee non che a' periti, ma ben anche alle persone del foro, ed a' magistrati.

Abbisogna quindi confessarlo di buona fede. La Medicina legale nelle classiche produzioni de' Professori della scienza salutare è stata esposta al più bel lume sotto il medico rapporto, ma non così sotto il rapporto giuridico. Non è stata essa rischiarata abbastanza fin quì nella parte legale, ed i giureconsulti più valorosi delle più colte ed incivilite nazioni, occupandosi talvolta d' un qualche ramo di questa facoltà, han ricusato di percorrerne partitamente tutti gli articoli, che la compongono.

Cognizioni più estese di giurisprudenza, e di dritto, più profondi dettagli, schiarimenti maggiori richieggonsi ne' lavori medico-legali, onde viè meglio perfezionar la Medicina forense sotto il rapporto legale.

Sarebbe a desiderarsi eziandio che eseguito fosse immantinente un progetto, che non pochi Valentuomini della bella Italia han per ben più volte avanzato, e che al suo compimento la Francia si è ingegnata da più tempo arrecare, quello cioè d' imprendersi in Italia un giornale di Medica Giurisprudenza, che fosse da' coltivatori più distinti ben compilato della scienza medico-legale (Barzellotti, Meli, Martini, Puccinotti).

Sopra la necessita', e l'utilita' dello studio della medicina legale per le persone dell'arte salutare, e del foro; e sull'influenza di questa facolta' sì nelle materie criminali, e militari, che in quelle di dritto civile, e canonico.

La Medicina Legale è per avventura il retaggio esclusivo de' professori dell' arte salutare, o essa con ardore studiar si dee dal giureconsulto, e dal magistrato eziandio? La Medicina Legale si limita soltanto alle materie criminali, o si estende essa del pari alle materie militari, ed a quelle di Dritto Civile, e Canonico? Ecco l' oggetto delle presenti rapidissime osservazioni.

I. Le persone dell' arte, ancorhè adorne delle più esatte e profonde cognizioni e mediche, e chirurgiche, ignoreranno mai sempre la scienza medico-legale, laddove eglino particolarmente non la coltiveranno.

È questo un ramo distinto e speciale di umano sapere, che risulta ad un tempo dalla sistematica riunione di tutti i lumi, che apprestar possono la facoltà medica, e quella legale.

Ma la Medicina Forense non è il patrimonio esclusivo de' periti, nè tampoco il carattere di giureconsulto costituisce un titolo il più odioso, onde studiar con ardore questa facoltà. Essa profondamente conoscer si dee non che da' seguaci ben degni del vecchio di Coo, e di Galeno, ma ben anche da' giudici, e dalle persone del foro.

E a dire il vero, se debbono i periti scutitamente consecrarsi allo studio della scienza medico-legale, onde all' uopo ben profferire il loro avviso nelle più spinose e dilicate quistioni medico-giudiziarie; il giureconsulto filosofo, che si accinge a garentir l' innocenza, ed i diritti più sacri de' cittadini, coltivar dee segnatamente altresì la Medicina legale, perchè possa con valor sostenere la nullità, o la validità de' rapporti e de' giudizj de' periti, e nel merito rilevarne la fallacia e tutto il debole, o l' aggiustatezza, e la solidità.

Al Magistrato appartiensi con più di ragione occuparsi precisamente della Medicina Forense, dappoichè al tempo istesso con finissimo accorgimento giudicar dee dell' avviso de' periti, e decidere con franchezza sull' onor, sulla vita, su' beni, sulla preziosa libertà personale de' cittadini.

Lo studio di questa scienza indispensabile si rende pe' regj giudici, pe' giudici istruttori, e per le Corti Criminali, che pronunziar debbono bene spesso sulla sorte degl' imputati. Sforniti appieno delle più precise ed aggiustate cognizioni medico-legali, eglino potrebbero in allora dar corpo alle ombre, e

realizzar le chimere, laddove fossero unicamente scortati dalle più gratuite, e mal fondate asserzioni di empirici e pervicaci relatori, o di periti subornati, e corrotti. Si esporrebbero eglino in simil guisa al cimento ben triste di aggravar la dura condizione de' prevenuti, di condannare ingiustamente un infelice fra l'orror delle prigioni, di cingere di gravi ceppi un innocente, di assassinar giuridicamente in mille modi l'oppressa e degradata umanità, di trascinare perfin su d'un palco il più saggio non meno che il più virtuoso degli uomini.

Quante volte l'innocenza non è rimasta la vittima, e la vittima più infelice, delle calunnie più umilianti e più nere, delle più turpi e tenebrose specolazioni? E quante ingiustissime decisioni, quante sentenze le più assurde non sono state profferite da giudici, che ignorando del tutto i purissimi principj della facoltà medico-legale, inconsideratamente han giurato sulle perizie mal accozzate, e su' sognati rapporti de' figli dell' empirismo più cieco, e della più lagrimevole e perniciosa subornazione? L'esperienza di tutti i secoli superiore a qualunque ragionamento non ce ne istruisce che troppo.

I giudici nella loro saggezza valutar debbono pensatamente tutto il merito de' rapporti, delle perizie, de' consulti, delle estimazioni de' periti dietro la scorta della Medicina legale, perchè possano eglino prevenire, o soffocar per lo meno nel medesimo lor germe gli errori funesti, che traggono origine il più spesso dall' ignoranza, dalla frode, dalla sorpresa, dalla calunnia, dal falso.

No, ch' io non traveggo. I magistrati non van del tutto soggetti alle relazioni, ed agli avvisi de' periti, che giusta la lettera e lo spirito delle leggi veglianti non apprestan loro che de' semplici schiarimenti. Eglino quindi basar non debbono le loro sentenze, e decisioni su de' rapporti mal architettati da empirici, o prevenuti relatori.

In generale dall' ottima scelta delle persone dell' arte salutare dipender potrà di molto la condanna de' rei, o l' assoluzion dell' innocenza.

Un' elezione ben saggia de' periti contribuirà pur troppo, perchè salvi rimangano l'onore, le proprietà, la vita, la libertà individuale de' cittadini ingiustamente imputati de' misfatti più atroci, o perchè fossero ad un tratto estirpati qua' membri infetti dal corpo sociale que' ribaldi, che osano con alta impudenza attentare alle sostanze, ed alla vita altrui per varj modi i più insidiosi ed astuti, onde eglino si studiano di travestir le più turpi e criminose azioni.

Ma è stato detto, e non saprebbe abbastanza ripetersi in questi cenni medico-legali. Una profonda cognizione di Medicina forense, e de' casi tutti, ch' essa tassativamente contem-

pla; ecco tutto il secreto, ecco la guida più sicura per le persone del foro, e pe' magistrati. Alla fiaccola della scienza medico-legale i giureconsulti in allora sapranno all'uopo da se stessi risolvere i più spinosi ed interessanti problemi.

Le proprie cognizioni addiverranno per lo meno la pietra di paragone di quelle, che vantar possono i periti. La benchè menoma discrepanza, la differenza più lieve delle une con le altre sarà pe' giudici un motivo il più energico, onde trascegliere d' un colpo ben altri periti, una molla assai possente, uno sprono maggiore, onde consultare i magistrati superiori, i sapienti dell' arte, o un indugio il più salutare, onde non offendere imprudentemente la giustizia, e non contravvenire di fronte alle leggi, favorendo lor malgrado i colpevoli, ed aggravando funestamente gl'innocenti.

Gli stessi periti diverranno in allora più circospetti ed avveduti, nel pronunziare i loro avvisi. Eglino al certo con più di esattezza accozzar dovranno i loro rapporti, e le loro ricognizioni, per isfuggire ad un tempo tutto il rigor delle leggi, e non isperimentare gli effetti ben tristi del giusto zelo, e del risentimento più vivo de'magistrati, e del pubblico.

Da queste brevissime osservazioni apertamente rilevasi la necessità più precisa, che astringe il giureconsulto, al par de' periti, a studiar con ardore la Medicina legale, e di quanta utilità sia dessa a' giudici, ed alle persone del foro nelle più spinose e dilicate quistioni medico-giudiziarie.

II. Ma la Medicina legale si limita per avventura alle materie criminali, o estende anch'essa la sua influenza sulle materie di Dritto Civile, e Canonico, ed a quelle del foro militare? Tal' è la quistione, che tutta a se chiama per poco la nostra attenzione.

Pretendere che le controversie medico-legali al Dritto Penale unicamente si appartengano, egli è questo un incorrere in un altro errore il più grossolano e funesto. In materia criminale interessantissime quistioni vi ha, che disciogier si possono mercè le più sode ed aggiustate cognizioni di Medicina forense. Così in fatto di stupro, d' infanticidio, di aborto non puossi ben assodare l' ingenere che mercè i lumi di questa facoltà. Ne' venefici così, negli appiccamenti, negli strangolamenti, negli annegamenti sì a corpo vivo, che a corpo esangue, nell'asfissia, e nelle differenti sue specie, nella spontanea combustione del corpo umano, nelle ferite, nelle lussazioni, nelle fratture, nell'ecchimosi, nelle contusioni, nelle scottature, ed in tutte le organiche e violente lesioni l'ingenere principale non puossi ben verificare che dietro le più precise ed esatte conoscenze medico-legali. Ei non è che pur troppo vero. Ne' misfatti più atroci, e precisamente ne' reati di fatto permanente

la Medicina-legale è la sola, che stabilir può di leggieri la prova generica. Da quì la necessità indispensabile di studiar con ardore nelle materie criminali questo ramo così interessante di umano sapere.

Ma l' influenza della Medicina-legale non si ristringe alle materie puramente criminali. Essa si estende del pari alle materie civili, ed a quelle di Dritto Canonico. Così l' impotenza assoluta e permamente offre un degl' impedimenti dirimenti, che giusta le disposizioni più precise de' sacri canoni si oppongono di fronte alla validità del matrimonio, che fra due individui contrar si dee, ed annullano ancora un matrimonio di già contratto. I vizj di conformazione degli organi genitali, che danno ad un individuo le apparenze di un sesso, di cui egli non fa parte, la storia dell' età, la demenza, e le specie diverse di alienazione mentale, l' aborto provocato, e le medesime quistioni d' identità oggetto di esame formar possono nelle contestazioni di Dritto Chiesiastico.

Le nascite tardive, e le precoci, la gravidanza e la superfetazione, la vitalità del parto, i mostri, le presunzioni di sopravvivenza, ed in generale tutte le controversie medico-legali, che riguardano la paternità e la filiazione, la legittimità della prole, la successione legittima, i majoraschi, la validità, o gli effetti delle donazioni tra' vivi, e de' testamenti, il dritto di trasmessione, che non è da confondersi con quello della rappresentazione, non rientrano che nella classe delle materie civili.

Fra le materie più rilevanti di Medicina forense di quelle ancor ve ne ha, che miste appellar si possono. Alcune di esse talvolta al Dritto Civile non men che Criminale si appartengono. Delle altre simultaneamente son comuni al Dritto Civile, Criminale, e Canonico. Annoverar si possono fra le prime l' età, la gravidanza, le quistioni d' identità. Si riferiscono alle seconde i sordi-muti, la demenza, e le differenti specie delle malattie intellettuali.

Anche sotto questo rapporto la Medicina legale l' oggetto formar dee delle più accurate e seriose occupazioni del giureconsulto, che non isdegna consecrar le sue veglie, e le più alte sue cure ad imprender le difese de' cittadini sì nelle materie criminali, che in quelle civili, e di Dritto Canonico, ed al magistrato intelligente e filantropo, che con discernimento pronunziar dee sulle più ardue e scabrose quistioni della facoltà medico-legale.

Il timore, la vergogna, l' infingardagine, e l' interesse; sono queste altrettante molli le più possenti, che spingono gli uomini a simular delle malattie, che realmente non li travagliano, a dissimulare, e fin anche ad innasprir quelle, che

veramente li colpiscono. I coscritti ben di sovente si studiano a simular de' mali, onde esentarsi da' servigj della milizia. Gli stessi militari fingono talvolta, o esagerano di troppo i più crudi e perniciosi malori, onde ben tosto impetrare il bramato lor congedo.

A seconda delle circostanze le donne si piccano di simulare, o dissimular la loro gravidanza. Degl' impiegati, e de' pubblici funzionarj affettano non di radò le più orride ed ostinate malattie, per isfuggire il rigor delle fatiche ordinarie, che vanno annesse all' esercizio di lor cariche, o sottrarsi in simil guisa all' adempimento de' più sacri ed inviolabili lor doveri.

In varj articoli adunque la Medicina legale non si limita alle materie di Dritto Civile, e Penale, ma si estende del pari al foro militare, e politico.

Possano i giureconsulti a somiglianza de' periti ben conoscere la necessità non meno che l' utilità della scienza medico-legale; e l' influenza non lieve, che ha essa nello studio della legislazione, e nello sviluppo delle controversie più interessanti del foro! Possano eglino coltivar con ardore questo ramo così rilevante d' umano sapere, e adempiere in simil guisa al voto delle leggi novelle, che appalesano in un grado eminente, la sapienza, e l'umanità del Legislatore, che sentitamente le sanziono (1)!

---

(1) Un errore il più grossolano e funesto è prevalso fin qui nella pubblica istruzione dell' Isola. I Professori interini delle Due R. Università degli Studj, l' una cioè di Catania, e l' altra di Palermo, han letto la Medicina legale, e la Polizia Medica a' discenti soltanto dell' anno 4. di Medicina, e di Chirurgia. I coltivatori della Scienza del Dritto ne sono stati esclusi nel *Corso legale* al par de' profani.

Spontaneamente onorato nel 1841. dalla Deputazione degli Studj di Catania a leggere per la prima volta dalla nuova Cattedra di quella R. Università la Medicina legale, e la Polizia Medica col carattere di Professore Interino; l' autore non tralasciò di accennar sulle prime, e di energicamente combattere un errore così massiccio, allorchè egli si avvide che gli studenti di legge non intervenivano alle sue lezioni medico-legali, e politiche.

I Regolamenti veglianti per tutte e tre le Università di Sicilia classificando la Medicina legale, e la Polizia Medica fra' varj rami della facoltà delle scienze mediche, han contemplato simultaneamente altresì che essa *fa parte della facoltà di giurisprudenza*. I regolamenti quindi implicitamente han prescritto che i giovani discenti di legge, al par degli studenti di medicina, o di chirurgia, intervenir debbono alla Cattedra di Medicina legale, e di Polizia Medica. Ma si vacilla mai sempre nell' interpretazion delle leggi, e singolarmente nell' applicazione di regolamenti novelli; e di novelle legislative disposizioni, che riguardano una scienza fin ora non abbastanza coltivata, e che il volgo degli scioletti ha da lunga pezza reputato qual retaggio esclusivo de' medici, e de' periti sanitarj.

OSSERVAZIONE.

Il *Corso di Dritto, e di Medicina legale* fu altravolta onorato da' suffragj più preziosi non che del Collegio medico-legale della R. Università degli studj di Palermo per incarico speciale destinato ad istituirne l'esame, ma ben anche della Commession di Pubblica Istruzione, ed Educazione in Sicilia, ed in varj rapporti si fè di esso eziandio la più distinta ed onorevole menzione. L'editore quindi ha stimato pregio dell'Opera di qui riferir questi pubblici documenti con ben altri titoli, che riguardano l'autore, premettendone rapidamente alcuni cenni.

Per colmo ancora de' mali un errore siffatto funestamente prevale fin qui nel pubblico insegnamento dell'Isola a malgrado gli sforzi reiterati, e più energici di alquanti Valentuomini, che han del tutto rivolto le più provvide lor cure, onde promuoverne sempre più i progressi. Vogliamo augurarci che durante il corso del vegnente anno scolastico il voto della legge sia una volta alla fine pienamente adempiuto.

CENNI
DE' TITOLI PIÙ RILEVANTI
DELL' AVVOCATO
CAMILLO RISCICA DA CATANIA.

Lungo sarebbe, e penoso di qui rapportar distintamente la serie tutta de' titoli del Riscica. Per amor di brevità in istile quanto semplice, altrettanto conciso io vengo ad accennarne i più rilevanti soltanto.

Il Dottor Camillo Riscica è stato da lunga pezza consecrato all' esercizio dell' avvocheria sì nelle materie civili, che criminali.

In qualità di avvocato ufficioso ha egli da più tempo prestato i servigj più considerevoli a' pubblici stabilimenti non meno che allo stato presso i Consigli di Guerra, le G. Corti Civili, e Criminali, e le autorità amministrative, anche per incarichi speciali di Sua Maestà, e del Governo. (Documenti, n.° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

L' utile esercizio dell'avvocheria del Riscica, e le difese ufficiose di lui nelle cause di altissimo rilievo han formato parecchie fiate l' oggetto degli encomj della Deputazione de' R. Studj di Catania, e della Commessione di Pubblica Istruzione, ed Educazione in Sicilia. (Docum. n.° 10, 12, 15, 19, 20).

Ha egli sostenuto due Concorsi nell' Università degli Studj di Catania con plauso pubblico, e con ben alta approvazione de' giudicanti, e della Deputazione, l' uno cioè di Lingua, e di Letteratura Italiana, e l' altro delle Pandette Romane col confronto delle leggi vigenti. È stato il primo eseguito nel Marzo del 1820., ed il secondo nel Novembre del 1837. (Docum. n.° 10, 12, 16, 19, 20).

Ha dettato da sostituto in quella R. Università lezioni di Pandette Romane a riscontro delle leggi veglianti con somma utilità de' discenti, e col più alto gradimento della Deputazione, che dietro incarico preciso del Governo con rapporto de' 15. Febbrajo 1843. è stata di avviso altresì che fosse il Riscica da sostituto meritamente conservato nella Cattedra delle Pandette Romane mercè conferma sovrana a' termini de' Regolamenti in vigore per le tre Università di Sici-

lia. La Commessione Suprema si è del tutto uniformata al parere di quella Deputazione. (Docum. n.° 11, 12, 19, 20).

Nel Novembre del 1841, il Riscica ebbe il primo l'onore di leggere dalla Nuova Cattedra nella medesima R. Università col carattere di Professore interino, e con piena soddisfazione *della scolaresca, e della Deputazione la Medicina legale, e la Polizia Medica durante il corso dell'intiero anno scolastico in un' altra ora separata di quella, in cui egli dettava lezioni di Pandette Giustinianee col confronto delle Patrie leggi* (Docum. n.° 10, 11, 12, 13).

Ha dato alla luce due lavori di Dritto, che scrisse egli nella classica lingua del lazio; che han per titolo, l' uno De legibus *e l' altro* De Differentiis Juris Tam Romani, quam Siculi; *che si fè egli altra volta ad intitolare a S. E. il Sig. Duca di Sammartino, e che han riscosso exiandio l' accoglimento ben cortese de' dotti.* (Docum. n.° 10, 12, 18).

Ha tracciato un Corso di Dritto, e di Medicina legale, *ove egli in 4. gran tavole sinottiche ha come in un quadro riunito i purissimi principj delle Pandette Romane, e que' delle Istituzioni Imperiali a riscontro delle leggi del Regno, ed ha esposto del pari le teorie più costanti e precise di Medicina forense, ingegnandosi di perfezionar sempre più questo ramo non men rilevante di umano sapere, singolarmente sotto il rapporto legale, ch' è stato negletto pressochè del tutto fin qui, e disciogliendo all'uopo le più ardue ed interessanti quistioni, che in fatto di Medicina legale agitar si potrebbero presso i magistrati competenti sì nelle materie criminali, e militari, che in quelle di Dritto Civile, e Canonico.*

Questo doppio lavoro dietro un esame il più maturo ed accurato, che per ordine superiore si fè ad istituire il Collegio medico-legale della R. Università degli Studj di Palermo, è stato a voti unanimi coronato da' suffragj più lusinghieri della Commessione di Pubblica Istruzione, ed Educazione in Sicilia, ed il Riscica onorato si vide della proposta di Professor proprietario di Medicina legale, e di Polizia Medica fatta per la prima volta *in persona di lui dalla Commessione Suprema con rapporto de' 28. Novembre 1835; ed indi confermata dal Governo con rapporto de' 25. Gennajo 1836.* (Docum. n.° 10, 12, 16) (a).

(a) Il Riscica è stato per ben due volte proposto a Professor proprietario della facoltà medico-legale, e politica.

I primi fascicoli del Corso di Dritto, e di Medicina legale *son di già di pubblica ragione sotto gli auspicj di S. E. il Sig.r Principe di Campofranco Luogotenente Generale in quell' epoca di S. M. in Sicilia, che accogliendone l'intitolazione, si compiacque di onorar l'autore d'un pregiatissimo suo foglio, col quale non isdegnò al tempo istesso di osservare che* l'oggetto dell'Opera è utilissimo, perchè tende a ravvicinare e legare a principj, quanto si può certi, il Dritto del pari che l'importantissimo ramo della Medicina legale con grandi ed originali vedute, che tengono al complesso di tutta la legislazione (Docum. n.° 17).

Nella varietà de' suoi lavori il Riscica ha tratteggiato un' Opera, che ha per titolo: La Scienza de' Governi sotto il rapporto della Polizia Medica, *che ha egli intitolato alla Clemenza di Sua Maestà, e che dopo un esame il più esatto e rigoroso per incarico del Governo appositamente istituito la Commessione di Pubblica Istruzione, ed Educazione in Sicilia con rapporto de' 18. Marzo 1839. degnossi di ricolmar de' suoi elogj; mentrechè appellandosi da un canto un tal lavoro ben ideato, troppo erudito, felicemente coordinato, e sin anco originale, si è dall' altro reputato ben degno di venir fregiato dell' Augusto Real Nome* (Docum. n.° 14, 15, 10, 12).

Ha compilato gli Elementi di Medicina legale, e di Polizia Medica, *che ha egli ritratto dalle precedenti due Opere, dal suo* Corso *cioè* di Dritto, *e* di Medicina legale, *e dalla* Scienza de' Governi sotto il rapporto della Polizia Medica, *e su de' quali anch' egli ha dettato nella R. Università degli Studj di Catania le sue lezioni.* (Docum. n. 10, 12).

Tali sono, a dir breve, i titoli più rilevanti del Riscica.

Richiamando onorevolmente a memoria i titoli più rilevanti di lui, la Deputazione degli Studj di Catania ha reputato ben giusto proporlo per la seconda volta a Professor proprietario della Cattedra di Medicina legale, e di Polizia Medica da provvedersi in quella R. Università con doppio rapporto ben motivato, l'uno de' 18. Aprile, e l'altro de' 15. Giugno 1842. (*Docum. n°. 10, 11*). La Commessione di Pubblica Istruzione, ed Educazione in Sicilia con rapporto de' 5. Luglio dello stesso anno, uniformandosi del tutto all' avviso di quella Deputazione, ha precisamente ritenuto che fra tutti gli aspiranti nella persona del Riscica soltanto concorrono tutti i requisiti legali, e si verifica il caso di eccezione contemplato da' Regolamenti veglianti per la scelta dei Professori, onde egli conseguire a merito la Cattedra, di cho si tratta (*Docum. n.° 12, 19, 20*).

Ben altri lavori in fatto di eloquenza, e di belle lettere ha egli parimenti sin da' più verdi suoi anni accozzato; ma quì indicate si sono quelle Opere soltanto, delle quali in varj rapporti si è fatta onorevole menzione, non che dalla Deputazione della R. Università degli Studj di Catania, ma ben anche dalla Commession di Pubblica Istruzione, ed Educazione in Sicilia, e da' Personaggi più dignitosi per dottrina, e per cariche.

A rilevar di leggieri la veracità di questi cenni rapidissimi, è pur troppo bastevole di quì rapportar fedelmente alcuni documenti, che li giustificano.

DOCUMENTI,

CHE CONTESTANO I SAGGI ESTEMPORANEI DEL DOTTOR CAMILLO RISCICA, I SERVIGJ DA LUI PRESTATI IN QUALITA' DI AVVOCATO UFFICIOSO, I SUOI LAVORI DI DRITTO, LE OPERE, CHE HA EGLI ACCOZZATO NELLE SCIENZE MEDICO-LEGALI, E POLITICHE, LE LEZIONI DI MEDICINA LEGALE, E DI POLIZIA MEDICA, CHE HA EGLI IL PRIMO DETTATO NELLA R. UNIVERSITA' DEGLI STUDJ DI CATANIA COL CARATTERE DI PROFESSORE INTERINO, E QUELLE, CHE ANCH' EGLI DA SOSTITUTO VI HA DATO NELLA CATTEDRA DELLE PANDETTE ROMANE COL CONFRONTO DELLE LEGGI VEGLIANTI.

N. 1. *Ufficio del Procurator Generale del Re presso la G. C. Civile di Catania, col quale si compiacque egli di manifestare al Riscica la Sovrana determinazione di S. M., che ordinato avea d' imprender questi le difese col carattere di avvocato ufficioso in tutti i giudizj di D. Domenico Sorge.*

Catania 26. Maggio 1836.

Signore

Avendo S. M. ordinato ch' Ella imprenda la difesa in qualità di avvocato ufficioso in tutte le cause, che ha pendenti il nominato D. Domenico Sorge, io ne la prevengo per la corrispondente intelligenza.

Il Sostituto Procuratore Generale in missione
di Procuratore Generale del Re.
P. CUMBO.

Al Sig. D. Camillo Riscica Avvocato in Catania.

N. 2. *Altro Ufficio sull' oggetto medesimo indirizzato al Riscica dal Procuratore del Re presso il Tribunale Civile di Catania.*

Signore

S. E. il Luogotenente Generale di S. M. (D. G.) in Sicilia con pregiatissima Ministeriale de' 12. corrente, Ripartimento Penale, si è compiaciuta manifestarmi le savie risoluzioni prese da S. M. il Re nostro Signore sul conto di Domenico Sorge da Catania, e che la stessa per tutte le pendenze giudiziarie, che costui ha in questa Valle, scelse lei per suo difensore.

Serva ciò per sua intelligenza, ed uso corrispondente da sua parte.

Il Regio Procuratore
S. Majolino.

Al Sig. D. Camillo Riscica Avvocato in Catania (1).

N. 3. *Ufficio del Procuratore del Re presso il Tribunale Civile della Provincia di Napoli, col quale sono state al Riscica manifestate le Sovrane determinazioni, onde egli sostener le difese di D. Giuseppe d'Anna da Cefalù nell' interesse del R. Erario.*

Napoli li 11. Febbrajo 1843.

Signore

Incaricato da S. E. il Ministro di Grazia, e Giustizia di destinare un difensore officioso a Giuseppe d' Anna, e venendo premurato che una tale difesa venisse a lei affidata; la interesso di accettarla.

Il Procuratore del Re
R. Caracceli.

Al Sig. D. Camillo Riscica Avvocato, domiciliato Vico Tofa, numero 60 (2).

---

(1) L'avvenimento di Sorge segnò un' epoca la più luminosa ne' fasti della Giustizia, e delle Sovrane Munificenze; ed il Riscica onorato delle più nobili e delicate incombenze non risparmiò da canto suo nè tempo, nè zelo, nè attività, nè fatiche, onde adempiere alla meglio che per lui si potea a' più sacri ed inviolabili suoi doveri.

Le più precise e filantropiche disposizioni sanzionate nel Real Rescritto de' 25. Febbrajo 1836. abbastanza contestano la moltiplicità de' giudizj, e delle più spinose ed interessanti quistioni, che da avvocato ufficioso il Riscica agitar dovette a prò di Domenico Sorge *come per conto ed interesse del Governo* sì presso i giudici criminali, che le autorità civili ed amministrative.

(2) Assai più rilevante di quello del Sig. Domenico Sorge da Catania è il recente avvenimento di D. Giuseppe d'Anna da Cefalù. Esso offre ad un tempo nuove, e più brillanti riprove della Sovrana beneficenza, dell' umanità, e della giustizia incomparabile, che altamente contrassegna e distingue il più Augusto di tutti i Monarchi.

Provvedimenti i più imperiosi ed energici sono stati da S. M. con diversi Rescritti disciolti a prò di questo probo ed onorato cittadino, ch'era rimasto la vittima del dispotismo e dell' ingiustizia degli uomini, mentrechè col carattere di agente del Regio Erario studiavasi di garentir con sommo zelo gl' interessi del Re (Rescritto de' 29. Ottobre 1842. — Varj Rescritti Reali de' 31. Gennajo 1843).

N. 4. *Altro ufficio dello stesso Procuratore del Re presso il Tribunale Civile di Napoli, col quale dietro incarico speciale di sua Maestà sono state al Riscica affidate le difese de' fratelli Dottor D. Antonino, e D. Pasquale d' Anna da Cefalù.*

Napoli li 22. Febbraro 1843.

In continuazione del mio uffizio de' 11. stante relativo alla difesa officiosa di D. Giuseppe d' Anna, la interesso di prendere pure ingerenza negli affari, che riguardano altri due fratelli dello stesso, facendole tenere copia della supplica rimessami da S. E. il Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia con Ministeriale de' 18 stante.

Il Procuratore del Re
R. Caracceli.

All' avvocato sig. D. Cami lo Riscica, domiciliato Vico Tofa, n.° 60 (1).

Destiuato di ufficio alla difesa del Sig. d' Anna nell' interesse del R. Erario, il Riscica non pochi lavori del più alto rilievo ha di già umiliato appiè del Real Trono, ed egli raddoppierà sempre più le fatiche, e lo zelo; perchè fosse del tutto immantinente adempiuto il più nobile oggetto di quest' altra missione Sovrana, che occupa un posto il più distinto fra le più interessanti incombenze, che per incarico speciale del Governo sono state finora tassativamente affidate a' difensori più valorosi del Regno.

(1) La Copia della Supplica, che dal Procuratore del Re è stata all'avvocato ufficioso trasmessa, abbastanza addimostra la giustizia ben alta di S. M., che si è degnata affidare al Riscica non che le difese di D. Giuseppe d'Anna nell' interesse del Regio Erario, ma ben anche quelle dei fratelli di lui.

Eccone trascritte fedelmente la parole.

« A. S. E. il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Eccellentissimo — D. Giuseppe d' Anna da Cefalù in Sicilia umilmente viene a supplicare l' E. V. che egli non ha supplicato nè V. E., nè il Procurator del Tribunale Civile di Napoli per la delegazione dell'avvocato officioso D. Camillo Riscica per tutti tre i fratelli d' Anna; ma nell' udienza degli 11. Gennajo ultimo data da S. M. (D. G.) egli domandò tale avvocato, e la supplica fu dal Sovrano decretata di farsi rapporto, e l'E. V. li 37. detto Gennajo presentò a S. M. detto rapporto nel Consiglio di Stato, e la M. S. si è degnata di communicare a voce Sovrana detta delegazione. V. E. si compiacque ordinare la partecipazione al Procuratore del Tribunale Civile, il quale si esprime così — « Procura del Re » presso il Tribunale Civile di Napoli N.° 562. — Napoli 11. Feb» brajo 1843. — Signore — Incaricato da S. E. il Ministro di Grazia e » Giustizia di destinare un difensore officioso a Giuseppe d' Anna, e

N. 5. *Ufficio del Capitano Commessario del Re presso il Consiglio di Guerra di Guarnigione nella Provincia di Catania, col quale è stato il Riscica onorato dell' incarico dignitoso di sostener le difese del Soldato Filippo Cosenza imputato di mancanza di subordinazione, e di ben altri reati in persona di tre militari.*

Catania 23. Luglio 1841.

Signore

Il Sig. Presidente del Consiglio di Guerra di Guarnigione di questa Provincia, avendo disposto che si destinasse un avvocato officioso al soldato Filippo Cosenza del 7. Reggimento di linea detenuto nelle prigioni militari di questo Forte Ferdinando, perchè imputato d' insubordinazione con vie di fatto, e ferite in persona del caporale Antonio Pace, e di ferite in persona di altri due soldati, mi ordinò che scrivessi al Sig. Procuratore Generale del Re presso questa Gran Corte Civile, perchè si compiacesse indicarmene uno, che fosse nel caso di bene adempire a quelle nobili ed importanti funzioni. Avendo io quindi analogamente scritto a quel Magistrato il dì ventuno andante, quegli gentilmente mi ha risposto in data del ventidue, indicandomi a tal uopo, e con elogio il più lusinghiero la di lei ben degna persona. Lo che avendo io passato a conoscenza di questo sudetto Sig. Presidente, il medesimo ha sommamente approvato la scelta del Sig. Procuratore Generale, e mi ha imposto di farlene prevenzione con questo officio per tutto ciò, che conviene da sua parte.

Daniele Maria Schifini
Capitano Commessario del Re

Al Signore — Il Sig. Avvocato D. Camillo Riscica — in Catania.

» venendo premurato che una tale difesa venisse a lei affidata, la interesso di accettarla — Il Procuratore del Re ec. ec. All' avvocato Signor D. Camillo Riscica, domiciliato Vico Tofa, n.° 60. » — Eccellenza, tale officio espresso in detta maniera non dà dritto all'avvocato di prendere ingerenza negli affari di tutti tre i fratelli d' Anna, perciò è d' uopo che V. E. si benigni comunicarlo, come fu incaricato da S. M. a voce Sovrana, affinchè il suddetto avvocato possa prendere le difese di tutti tre secondo l' intenzione di S. M. (D. G.) — Tanto spera dalla sua giustizia, e l'avrà — Napoli li 13. Febbrajo 1843. — Giuseppe d' Anna supplica come sopra ».

N. 6. *Certificato del Capitano Commessario del Re nel Consiglio di Guerra di Guarnigione della Provincia di Catania, col quale si fa onorevole menzione delle difese, che il Riscica di ufficio ne' Consigli di Guerra ha con valore intrapreso.*

Da me qui sottoscritto Capitano Commessario del Re nel Consiglio di Guerra di Guarnigione della Provincia di Catania si certifica che il Dottor D. Camillo Riscica, Professore interino di Medicina-legale, e di Polizia Medica nella Regia Università degli Studj di Catania, figlio dell'estinto D. Giovanni, è parecchie fiate intervenuto col carattere di avvocato ufficioso nei Consigli di Guerra, sostenendo con valor le difese degl' imputati, e negli ultimi tempi ha impreso anch'egli co' be' tratti della più maschia e robusta eloquenza, con somma aggiustatezza e precisione d'idee, con vastità di regole di dritto, di dottrine, e di massime legali la difesa ufficiosa di Filippo Cosenza soldato della sesta fuciliera del secondo Battaglione del 7. Reggimento di fanteria di linea, figlio del defunto Luigi, e di Speranza Arcanfora, imputato di mancanza di subordinazione, con vie di fatto, e con ferita grave in persona del Caporale Antonio Pace, e di ferite in persona de'due soldati Girolamo Camarda, ed Antonio Calò.

Il Consiglio di Guerra di Guarnigione con sentenza de' 9. Agosto 1841. ha condannato il Cosenza alla pena di morte da espiarsi con la fucilazione, ed alle spese del giudizio in favore del Real Tesoro, ma dietro ricorso ben motivato proposto dall' avvocato ufficioso Sig. Riscica contro la Decisione del Consiglio di Guerra presso l'alta Corte militare residente in Napoli è stato il Cosenza condannato ad una pena temporanea.

Quindi in attestato del vero a richiesta del Riscica ho fatto il presente certificato, per valere presso chi di ragione, scritto da alieno carattere, e sottoscritto da me.

Catania il dì 9. Luglio 1842.

Daniele Maria Schifini
Capitano Commessario del Re.

N. 7. *Certificato del Cancelliere Criminale presso la Gran Corte Civile della Provincia di Catania, col quale onorevolmente si accennano le differenti ed innumerevoli difese, che sin dall'epoca della nuova organizzazione ne' giudizj criminali sì con rito ordinario, che speciale ha il Riscica in qualità di avvocato ufficioso presso quella Gran Corte sostenuto con plauso pubblico, e con piena soddisfazione della Corte, singolarmente nelle cause di altissimo rilievo, o dacchè le quistioni agitar si doveano mercè i lumi, e le risorse della Medicina legale.*

Io quì sottoscritto Cancelliere presso la Gran Corte Criminale della Provincia di Catania certifico che il Dottor D. Camillo Riscica, figlio del defunto D. Giovanni domiciliato in Catania, dall'epoca, in cui rinvenivami con la carica di Cancelliere sostituto, che rimonta a quella della nuova Organizzazione, sino al presente, in cui son io Cancelliere proprietario, è stato bene spesso dal Sig. Consiglier Presidente destinato di ufficio ad imprender le difese degl' imputati nelle cause di altissimo rilievo, ed il Sig. di Riscica le ha mai sempre sostenuto con eloquenza non ordinaria, con molta dottrina, e sommo zelo, che han riscosso gli applausi più vivi, non che dell'intiera Gran Corte, ma ben anche del pubblico.

Ne'giudizj Criminali, in cui le difese han richiesto le risorse, ed i lumi della Medicina legale, il Sig. di Riscica è stato dal Sig. Presidente ordinariamente adibito, ed il detto Sig. di Riscica, attuale Professore interino di Medicina legale, e di Polizia Medica nella R. Università degli Studj di Catania, ha dato ognora brillanti prove del suo sapere medico-legale, sviluppandone all' uopo le materie con finissimo accorgimento, e con profondità ed estenzione di lumi.

Ampia testimonianza ne fanno le difese ufficiose, che ha egli con valore sostenuto in non poche cause capitali, e precisamente nelle cause di Nunzio di Franco da Cesarò accusato di furto qualificato accompagnato da omicidio in danno ed in persona di Pietro Badio, d'Ignazio lo Monaco da Belsito accusato di furto accompagnato da omicidio in danno ed in persona di Maestro Gioachino Sgroi, di Camillo Privitelli accusato di furto accompagnato da omicidio in danno ed in persona di Sebastiano Papa da Catania, di Pietro Spampinato accusato d'omicidio volontario, di Salvatore Germano accusato d'omicidio premeditato in persona di Sebastiano Mellia, di Salvadore Grimaldi, e di Giovanni Maniscalco accusati d'omicidio premeditato in persona di Sebastiano Caponetto, di Filippo Salvo accusato d'omicidio, di Giuseppe Parrino accusato d'omicidio premeditato in persona d'un cotal di Francesco d'ignoto cognome,

di Sebastiano d'Amico accusato d' omicidio volontario in persona di Domenico Milazzo, d'Arcangela Salvo da Vizzini accusata di furto accompagnato da omicidio, di Lorenzo Galvagno accusato d'omicidio premeditato, e di furto, di Santo Chisari Ramazzo accusato d' omicidio premeditato, che ebbe per oggetto la facilitazione d' un furto in danno ed in persona di Pasquale Santonocito, di Giacomo Ragazzo accusato d' omicidio volontario in persona di Francesco Arcidiacono, di Pietro Shirmo accusato d'omicidio premeditato in persona di Sebastiano Carbonaro, e di omicidio volontario consumato in persona del figlio di costui, di Salvatore Mancuso Nulla da Militello accusato d'omicidio premeditato in persona del suocero di lui, di Benedetto Miuccio da Catania accusato di furto qualificato accompagnato da omicidio, e di ben altri imputati in varj giudizj capitali, fra' quali preterir non si dee la difesa, che il detto Sig. di Riscica negli ultimi tempi sostenne con valore in linea di rinvio a pro di Rosaria Masseri da Comiso. Era ella accusata di omicidio in persona del proprio figlio, e dalla Gran Corte Criminale di Noto era stata del pari condannata alla pena dell'estremo supplizio. Ma l' avvocato ufficioso Sig. Riscica fra gli altri mezzi di difesa allegò nelle posizioni a discolpa che Rosaria Masseri offriva tutti i caratteri della demenza, e precisamente della fatuità sin dall'epoca, in cui erasi da lei commesso il misfatto, e dietro un consulto medico-legale nelle forme di legge richiesto nella Pubblica Discussione, e le più maschie, e vigorose ragioni dell'avvocato Sig. Riscica poggiate su' principj più sodi di Medicina forense, la difesa di lui fu coronata dal più felice successo, dichiarando la Corte non imputabile l'omicidio commesso da Rosaria Masseri in persona del proprio figlio, perchè all' epoca del reato, di che si tratta, era ella in uno stato abituale di demenza.

Il Sig. Riscica del pari in qualità di avvocato ufficioso non solo ha con valor sostenuto non poche altre cause le più rilevanti e spinose in varj articoli interessantissimi di Medicina legale; ma ben anche in moltissimi giudizj criminali nella Gran Corte trattati sì con rito ordinario, che speciale.

Fra le altre difese ufficiose del Sig. Riscica annoverar si debbono quelle a pro di Vincenza Scafiti accusata d' incendio volontario in danno di Pasquale Catania, di Maestro Mariano Marcellino accusato di bancherotta dolosa in pregiudizio di D. Gioachino la Spina, d'Alessandro lo Carmine accusato di bigamia, di Gaetano Auteri accusato d' asportazione di arma vietata, e di violenze usate contro Domenico Bologna militare in sentinella, di Rosario d'Ambra accusato di frode qualificata in danno di Venerando Sciacca, di Carmelo Toscano da Pedara accusato contemporaneamente di detenzione ed asportazione

d'arme vietate, di diversi furti qualificati, di evasion di prigione, e di varj altri misfatti, di D. Michele Torchia da Linguaglossa accusato di falsità in iscrittura pubblica in danno di Maestro Antonio Leonardi, di Ferdinando Previtera usciere accusato di concussione in danno di Maestro Rosario Cavallaro, di Giuseppe Guarino accusato di furto qualificato, e di evasione di prigioni, di Mario lo Piccolo accusato d'un doppio furto qualificato pel mezzo, per lo valore, per la violenza, pel tempo, ed accompagnato altresì da pubblica violenza.

Innumerevoli ancora son le difese ufficiose, che ha il Riscica in giudizj separati intrapreso a pro di parecchi individui accusati di furto qualificato, tali che Giacomo Matracia, Giambattista Amato, D.ª Pietra di Marco, Rosario Marino, Tommaso Consolo, e Pietro Cristaudo, Francesco Pappalardo, Salvatore Gagliano Calacione, Mariano Fascetta, Gaetano Zacco, Giuseppe Cappello, Rosaria Cavallaro, Giovanni De Cicero, Maria lo Monaco, Vincenzo Gilberto, Giuseppe Cardenzio, Giovanni Florulli, Domenico Puglisi, Filippo Pantò, e non pochi altri, che per amor di brevità si ommettono; come ancora si tralasciano i diversi incarichi ufficiosi, che ha il Riscica dal Sig. Presidente di questa G. Corte in varj incontri ricevuto per la difesa de' danneggiati, e delle parti civili.

Onde in attestato del vero a richiesta del detto Sig. di Riscica ho fatto il presente certificato, per valere presso chi conviene, scritto da alieno carattere, e sottoscritto da me.

Oggi in Catania il dì 8. Luglio 1842.

Il Cancelliere Criminale
Giuseppe Battiato.

Visto
Dal Consigliere Procurator Generale del Re
S. Iucca (1).

---

(1) L'interessante esercizio dell'avvocheria del Riscica si nelle materia civili, che criminali, ed i servigj ben considerevoli, che ha egli da lunga pezza prestato col carattere di difensore ufficioso, han per ben più volte formato l'oggetto degli elogj della Deputazione della R. Università degli Studj di Catania, e la Commessione di Pubblica Istruzione, ed Educazione in Sicilia si è degnata anch'essa di farne all'uopo onorevolissima menzione.

(Rapporto della Deputazione de' R. Studj di Catania del dì 25. Giugno 1835., che trascritto rinviensi nel rapporto della Commessione di Pubblica Istruzione, ed Educazione in Sicilia in data de' 28. Novembre dello stesso anno — Altro rapporto della Deputazione della R. Uni-

N. 8. *Ufficio dell' Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Giustizia di Palermo, e Deputato per l' esecutivo, e per la corrispondenza nell' amministrazione de' beni dell'eredità dell' estinto Sig. Conte D. Gaetano Ventimiglia, ed Alliata, che appartengono all' Ospizio Ventimiliano, col quale altamente si loda l' impegno, e la filantropia, che il Dottor Camillo Riscica ha dispiegato in difesa di questo Pubblico Stabilimento.*

Palermo li 30. Settembre 1839.

Signore

Qua' si potrebbero essere i sentimenti della mia più viva riconoscenza, ed aggradimento, quì non mi è forza spiegarli, ed inette mi si rendono le mani a delinearne le espressioni.

Non poteasi altrimenti sperare dal di lei bell' animo sensibile, che avrebbe sposato tutto lo impegno, e filantropia in vantaggio di questo Pio Stabilimento Ventimiliano, ed egli è perciò che le manifesto avere di già ammanite le carte relative al Principe di Scilla, per fargliele al più presto possibile tenere, dalle quali rileverà chiaramente il buon dritto, che assiste al Ventimiliano, la prego perciò ad interessarsene, e disporre al momento del ricapito delle carte sudette, co' suoi alti lumi l'occorrente servendosi all'uopo del Patrocinatore Sig. Corsini di già incaricato; con prevenzione che vado il tutto a rassegnare a S. E. il Ministro dell'Interno, e ciò di risposta al gentil di lei foglio del 12. Settembre di già spirato.

L' Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Giustizia, e Deputato per l'esecutivo, e corrispondenza.
Filippo Craxì.

All'Ornatissimo Signore — Sig. Avvocato D. Camillo Riscica — in Catania.

N. 9. *Altro ufficio sull' oggetto medesimo indirizzato al Riscica dall' Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Giustizia, e Deputato per l' esecutivo, e per la corrispondenza nell' Amministrazione de' beni del defunto Sig. Conte D. Gae-*

---

versità degli Studj di Catania in data de' 18. Giugno 1842. — Altro rapporto della Suprema Commessione del di 8. Luglio 1842.).
(*Documenti num.° 14, 8, 10,*).

tano Ventimiglia, ed Alliata appartenenti al Pubblico Ospizio Ventimiliano.

Palermo 24. Giugno 1839.

Signore

Due pregevolissimi di lei fogli del 24. Aprile, e 6. corrente mi sono giunti, che a mio particolar piacere, ed aggradimento ritengo per memoria.

Dal contenuto di essi rilievo quanto Ella si è mostrata cortese e pieghevole ad accogliere le mie preghiere, assumendo un sacrosanto obbligo tendente al bene dell' umanità, e che risguarda un impegno cotanto sacro agl' interessi di questo Pubblico pio Stabilimento a me per Sovrana Clemenza scrupolosamente affidato.

Sonomi più che sensibili le di lei garbate espressioni degne bensì di chi sa eruttarle.

Mi è forza intanto prevenirla di essermi studiato, onde poter rintracciare de' documenti intorno al deposito delle somme ingiustamente disbancate, e per cui si pretende il redeposito in vantaggio di questo pio Stabilimento. Per quante ricerche ed indagini si son potute fare, alla perfine si è venuto di sapere che cotesto Ricevitore Generale avea depositate tutte le carte, e documenti inerenti al menzionato dissequestro appo questa R. Tesoreria Generale, da cui poscia trasmesse a questa Gran Corte de' Conti, perlochè mi sono avvalso dirigere le mie più efficaci preghiere a questo R. Procurator Generale Duca Cumìa con officio di pari data n.° 134., perchè si fosse compiaciuto ordinare la estrazione delle copie corrispondenti. Lorchè queste mi saranno rimesse, io non tarderò menomamente a trasmettergliele, per darsi di mano a quanto si compete per gl' interessi più sacri di questo Pubblico pio Ospizio Ventimiliano.—Mi riserberò di riscontrarla in concreto, non occorrendomi per ora cosa alcuna di rilievo, ma viva bensì sicurissima che mi saranno a cuore le sue efficacie, non che lo impegno, e lo zelo, che ha spiegato, e continua a mostrare pe' vantaggi più sacri di questo pio Stabilimento conformi alle paterne e benefiche cure della Maestà del Re N. S., e perciò non vi ha cosa alcuna, che sfuggir possa mio provvedimento, per quantunque debolissime le mie vaglie —Con ogni efficace stima ho il piacere di segnarmi.

L'avvocato Generale presso la Corte Suprema di Giustizia, e Deputato per lo Amministrativo, e corrispondenza.

Filippo Craxì.

All' Ornatissimo Signore — Sig. Avvocato D. Camillo Riscica — in Catania.

N. 10. *Rapporto della Deputazione della R. Università degli Studj di Catania, trasmesso al Sig. Presidente della Commessione di Pubblica Istruzione, ed Educazione in Sicilia, col quale enumerandosi i saggi precedenti del Riscica, e singolarmente i suoi concorsi approvati, i suoi lavori di Dritto, le sue opere della facoltà medico-legale, e politica, e le lezioni di Medicina legale, e di Polizia Medica con pubblica approvazione da lui dettate in quella R. Università col carattere di Professore interino; viene egli proposto a merito* per la seconda volta *a' termini de' regolamenti veglianti, ed a preferenza di ogni altro aspirante a Professore proprietario della Cattedra di Medicina legale, e di Polizia Medica da provvedersi nella R. Università degli Studj di Catania.*

Catania il dì 18. Aprile 1842.

Eccellenza Reverendissima

Giusta lo stato, che quì le si annette, potrà l'E V. Reverendissima conoscere quali, e quanti si fossero gli aspiranti alla Cattedra di Medicina legale, e Polizia Medica da stabilirsi in questa Regia Università su' fondi provinciali.

Fra tutti non può la Deputazione nón distinguere in primo luogo l'avvocato Dottor D. Camillo Riscica, ed in secondo il Dottor D. R. — S. —, l'uno, e l'altro raccomandati per la Suprema Commessione ad avervi a merito la Cattedra, di cui è parola, come si rileva da' rapporti annessi negl'incartamenti rispettivi, l'uno e l'altro, per avere scritto sulla materia, e degni in vero di tenersi in considerazione.

Ma fra' due più commendevole risulta il Riscica per due concorsi sostenuti in questa Regia Università, uno ad ottenere la Cattedra di Lingua, e Letteratura Italiana, e l'altro quello di Pandette Giustinianee, in cui se non riportava la palma, meritossi la pubblica approvazione, e la considerazione de' Giudicanti; ha dato alla luce due Operette in latino idioma l'una intitolata: *De Differentiis Iuris tam Romani, quam Siculi*, — *De Legibus* l'altra, in cui si mostra conoscentissimo delle materie legali, comechè si annovera fra gli ottimi avvocati di questa, e quel che val meglio, un *Corso di Medicina legale* ha tracciato, che lo rese degno d'un lusinghiero rapporto di codesta Suprema Commessione conchiudente doverglisi a merito conferire la Cattedra, di che si tratta, e prodotto un' altra opera, che ha per titolo: *Della Scienza de' Governi sotto il rapporto della Polizia Medica*, che si chiamava per la Commessione stessa *ben ideata*, *erudita*, *coordinata*, e sin anco *originale*, e quindi degna di essere dedicata all'Augusto Monarca nostro giusta il

desiderio dell' autore. Ha egli compilato su queste due Opere gli *Elementi di Medicina-legale*, e *Polizia Medica*, e finalmente dettato le sue lezioni in questa Regia Università, essendo stato scelto dalla Deputazione a leggere provvisoriamente su quella Cattedra; al quale incarico ha egli con la massima diligenza corrisposto, e moltissimo utile ne hanno tratto i giovani studenti, che con vero impegno la si vedono frequentare.

Ha prodotto, è vero, il S..., delle memorie, ma non hanno rapporto colla scienza in discorso, e solo al ramo medico-chirurgico si appartengono; asserisce di avere steso un corso di Medicina legale, ma dal rapporto stesso della Commessione si legge, che non intieramente il corso di questa scienza ha egli tracciato, ma limitatosi solamente a pochi trattati. Non ha scritto verun articolo di Polizia Medica, non ha egli cimentato mai in concorsi, nè dato prove del suo sapere pratico, come ha fatto il Riscica.

In tale caso quantunque il S.... meriti essere riguardato sugli altri candidati, deve però cedere il posto al Signor Riscica, il quale riunisce in se tutti i numeri, tutti i requisiti a poter pretendere la Cattedra con dispenza di concorso ai termini del regolamento approvato con Real Rescritto de' 3. Aprile 1839; epperò la Deputazione interessa vivamente la Commessione Suprema a volerlo spezialmente raccomandare al Real Governo, come quegli, che potrebbe far conoscere veramente per la prima volta la Medicina legale, e la Polizia Medica in questa Regia Università; rami di scienza tanto utili alla società, che segnano spesso il grado d' incivilimento de' paesi, in che vedonsi più, o meno conosciuti, e coltivati.

Si contenterà frattanto accusarmi la recezione de' documenti, di che si tratta.

Il Presidente Gran Cancelliere.
G. LUMIA.

A S. E. Reverendissima, il Signor Arcivescovo di Monreale—Presidente alla Commessione di Pubblica Istruzione—In Palermo.

N. 11. *Rapporto della medesima Deputazione, col quale esternando da un canto il più alto di Lei gradimento, non che per le lezioni di Medicina legale, e di Polizia Medica, ma ben anche per quelle di Pandette Romane col confronto delle leggi veglianti dal Riscica dettate nella Reale Università degli studj di Catania col carattere di sostituto; la Deputazione viene dall'altro a rassegnare alla Commessione Suprema questo novello, e non men rilevante servigio, perchè umilia-*

to si fosse al Real Governo nella proposta del Professor proprietario di Medicina legale, e di Polizia Medica, di che il Riscica si è mostrato meritevole.

Catania 15. Giugno 1842.

Eccellenza Reverendissima

In appendice al rapporto de' 18. Aprile ultimo, per cui la Deputazione faceva conoscere alla Commessione Suprema che fra tutti gli aspiranti alla Cattedra di Medicina legale, e di Polizia Medica l'avvocato Dottor D. Camillo Riscica, attuale interino della stessa facoltà, meritato avesse ottener la Cattedra, di che si tratta, con dispensa di concorso, come quegli, che riunisce in se tutti i requisiti a' termini del regolamento approvato con Real Rescritto de' 3. Aprile 1839; cade in acconcio rassegnare all' E. V. Reverendissima che nel decorso di questo anno scolastico lo stesso Sig. Riscica è stato del pari dalla Deputazione destinato a dettar col carattere di sostituto lezioni di Pandette Romane a riscontro delle leggi veglianti, ogni qualvolta il Professore proprietario delle Pandette non è intervenuto alla Cattedra, di che è parola, ed il Riscica in un'altra ora separata di quella, in cui leggendo anch' egli assiduamente la Medicina legale, e la Polizia Medica, ha dato distinte prove del suo sapere Medico-legale, non ha tralasciato di adempiere all' incarico affidatogli per la Cattedra delle Pandette con esattezza, e soddisfazione della scolaresca, che è intervenuta alle sue lezioni.

Epperò la Deputazione appalesando da un canto il sentito suo gradimento per le fatighe dal Riscica in ammendue queste Cattedre interessantissime sostenute, viene dall' altro a rapportare alla Commessione Suprema questo novello, e non men rilevante servigio dal sudetto gratuitamente prestato, perchè la Commessione non isdegni di prenderlo in benigna considerazione, rassegnandolo al Real Governo nella proposta del Professore proprietario di Medicina-legale, e di Polizia Medica, di che si è mostrato meritevole.

Il Presidente Gran Cancelliere
G. Lumia.

A S. E. Reverendissima il Sig. Arcivescovo di Monreale—Presidente alla Commessione di Pubblica Istruzione—In Palermo (1).

---

(1) Dietro incarico speciale del Governo la Deputazione della Regia Università degli Studj di Catania con rapporto de' 15. Febbrajo 1843.

N. 12. *Rapporto della Commissione di Pubblica Istruzione, ed Educazione in Sicilia, trasmesso a S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, col quale il Riscica è stato proposto* per la seconda volta *a Professor proprietario di Medicina legale, e di Polizia Medica nell' Università degli Studj di Catania uniformamente al doppio rapporto della Deputazione di questa R. Università, l'uno de' 18. Aprile 1842., e l' altro de' 15. Giugno dello stesso anno; accennandosi partitamente i titoli, ed i servigj del Riscica, e precisamente ritenendosi che fra tutti gli aspiranti nella persona di lui concorrono tutti i requisiti legali, e si verifica soltanto il caso preveduto al num. 2. dell' art. 3. del Regolamento per la scelta de' Professori approvato con Real Rescritto de' 23. Marzo 1839, onde egli ottenere a merito la Cattedra, di che si tratta.*

COMMESSIONE

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, ED EDUCAZIONE IN SICILIA.

Congresso de' 5. Luglio 1842. num.

Essendosi pubblicati gli avvisi per la scelta del Professore di Medicina legale, e di Polizia Medica della R. Università degli Studj di Catania, e raccolti, (poichè scorsero i termini prefissi), i nomi, e cognomi de' Candidati, quella Deputazione ha già trasmesse alla Commessione il risultato unitamente alle dimande munite delle solite fedi, e de' documenti, che attestano i rispettivi requisiti de' Candidati.

Nove di numero sono tutti gli aspiranti, e tra questi, prese le debite informazioni sulla loro condotta morale e politica dall' Ordinario, e dalla Polizia, la Commessione, fatto il consueto scrutinio, ha trovato otto solamente essere ammissibili, cioè i Signori N. N., B. B., C. C., D. D., E. E., F. F., R., S., e D. Camillo Riscica, e come tali all' E. S. si rassegna in esecuzione dell' art. 5. del Regolamento in vigore per la scelta de' Professori, affinchè si serva l' E. S., quante volte dovrà aver luogo il concorso, di emettere su' medesimi le sue superiori risoluzioni.

E poichè tra' Candidati si ricava dal rapporto di quella Deputazione, che qui si racchiude per copia conforme, i soli Dot-

---

ha stimato ben giusto che fosse il Riscica da sostituto Sovranamente confermato nella Cattedra delle Pandette Romane col confronto delle leggi novelle. La Suprema Commessione si è del pari uniformata all' avviso di quella Deputazione. (*Docum. n. 19. 20*).

tori D. R., S., e D. Camillo Riscica hanno delle particolari circostanze, che potrebbero tenersi presenti, ed ottenere la considerazione del Real Governo, la Commessione in esecuzione del citato art. 5. del Regolamento si permette di rassegnare all' E. S., che nella persona del Dottor D. Camillo Riscica si verifica il caso preveduto al n.° 2. dell' art. 3, del Regolamento pe' concorsi, di aver dato cioè chiare prove di zelo, e di sapere nel servigio di relativo insegnamento, siccome con altro rapporto de' 15. Giugno passato, che quì pure si acchiude per copia conforme, attesta quella Deputazione, la quale non poco se ne loda, e rimane soddisfatta, per cui meritevole si reputa di essere proposto, onde ottenere la Cattedra senza concorso in considerazione di questo requisito non meno che per le altre qualità, di che è fornito.

Imperocchè ha egli sostenuto in quella stessa Università due concorsi con approvazione, uno cioè per la Cattedra di Lingua, e Letteratura Italiana, e l' altro per quella delle Pandette Romane col confronto delle leggi vigenti: ha compilato un *Corso di Dritto, e di Medicina legale* esaminato ed approvato in questa R. Università di Studj, ed un' Opera intitolata *La Scienza de' Governi sotto al rapporto della Polizia Medica* esaminata parimenti, e giudicata degna di essere dedicata alla R. M. S., dalle quali Opere ha egli estratto gli *Elementi della Medicina legale, e della Polizia Medica*, che legge nella Cattedra, siccome testifica nel citato rapporto quella Deputazione. Ha dato ancora alla luce due Operette intitolate una *De legibus*, l'altra *De differentiis Juris tam Romani, quam Siculi.* Ha sostituito il Professore delle Pandette, ed ha colla qualità di avvocato prestato interessanti servigj alla scienza non meno che allo Stato, e per incarico speciale anche del Governo, presso i Consigli di Guerra, e della Gran Corte di Catania, e non è di tacere infine che per queste circostanze venne già dalla Commessione proposto per Professore proprietario di questa stessa Cattedra.

Pel Dottor D. R. — S. — poi occorre rassegnare che ha scritto alcuni articoli di Medicina legale, e date alla luce due Memorie intitolate una *Ragguaglio d' infrequenti malattie*, e l' altra *Sulla pretesa forza ignotica del triduce.*

Poste le quali cose, la Commessione uniformandosi al referto di quella Deputazione, sommette tutto alla saggezza dell' E. V., e rispettosa se ne sta in attenzione delle sue superiori risoluzioni.

I Componenti la Commessione.
Monsignor Balsamo — Arcivescovo di Monreale etc. etc.

A. S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni — Napoli.

N. 13. *Certificato del Segretario-Cancelliere presso l'Università degli Studj di Catania, col quale si testifica che il Riscica è* incessantemente, e senza mancanza veruna *intervenuto a dettare col carattere di Professore interino in quella Regia Università lezioni di Medicina legale, e di Polizia Medica durante il corso dell'intiero anno scolastico.*

Io quì sottoscritto Segretario-Cancelliere presso l' Università degli Studj di Catania certifico che, perquisito il libro dell'intervento de' Professori di questa Regia Università per l'anno scolastico del **1841.** fino al dì **30.** Giugno **1842,** ho rilevato che il Dottor D. Camillo Riscica figlio del defunto D. Giovanni *è incessantemente, e senza mancanza veruna* intervenuto a leggere col carattere di Professore interino la Medicina legale, e la Polizia Medica durante il corso dell'intiero anno scolastico.

Quindi in attestato del vero ho fatto il presente certificato scritto da alieno carattere, e sottoscritto da me.

Catania il dì 18. Luglio 1842.

Professore Carmelo Maravigna
Segretario-Cancelliere.

N. 14. *Avviso ben motivato, che al Presidente della Commessione di Pubblica Istruzione, ed Educazione in Sicilia ha trasmesso la persona, cui dalla Commessione affidossi l'esame del Saggio Analitico dell'Opera del Riscica, che vien titolata:* La Scienza de' Governi sotto il rapporto della Polizia Medica, *e che ha egli dedicato alla Clemenza di* SUA MAESTA' *N. S.*

Palermo il dì 10. Febbrajo 1839.

ECCELLENZA REVERENDISSIMA

Piacque all'E. V. col pregevole foglio del 29. scorso mese darmi con assai cortesi espressioni l'onorevole incarico di presentarle il mio giudizio sul *Saggio Analitico di tutte le materie, che son contenute nell'Opera* del Dottor Camillo Riscica, la quale ha per titolo : *La Scienza de'Governi sotto al rapporto della Polizia Medica.* Ed io ho letto, e meditato questo lavoro, che ben richiama tutta l'attenzione, ed in risultato posso all'E. V. rassegnare le seguenti idee, che ne ho concepito. Bello e grande è il pensiero dell'autore di riunire sotto un sol punto di veduta, e ridurre a particolare scienza tutto ciò, che possa interessare i Governi in fatto di Polizia Medica, e può dirsi anche originale, che, per quanto io mi sappia, sebbene partitamente in diverse opere classiche sien maneggiate le materie, che vi hanno rapporto ; non vi è un libro, che tutte le riunisca, e le ordini a maniera di scienza.

E da quanto nel Saggio a me trasmesso si promette dall'autore parmi che aggiunga abbastanza lo scopo prefisso : che ben può dirsi niuno essere ommesso degli oggetti, che, o direttamente, o per indiretta via interessar possono la Polizia Medica, e se menda sotto a questo riguardo volesse farsi all'autore, sarebbe di soprabbondanza più presto che di difetto.

L'ordine generale dell'Opera è ben esatto. Essa vien divisa in tre libri, il primo ha per oggetto l'aumento d'una sana, e vigorosa popolazione ; versa il secondo sulla salute pubblica, e comprende le regole di pubblica igiene ; la pubblica sicurezza in fine presta argomento al terzo libro.

Ben intesa è altresì la distribuzion de'capitoli in ogni libro : e vuolsi molto lodare l'ordine particolare d'ogni capitolo ; in cui per l'ordinario è premesso un quadro storico delle leggi di antichi, e diversi popoli sulla materia, che ne forma argomento, e se questi quadri saranno nell'Opera tratteggiati nel modo, come l'autor fa sperare, bisogna convenire che egli ad una mente aggiustata e penetrante accoppii un vasto e profondo sapere.

Fra le varie materie da lui trattate ve ne ha talune, che

spiccano sulle altre, o per l'utilità del soggetto, o per la estesa ed ingegnosa maniera, onde l'autor promette discuterle: sotto questo rapporto posson nel primo libro notarsi i capitoli relativi alle gravidanze, a' parti, all'allattamento, ne' quali l'autore si propone di scendere a molti particolari esami non volgari; que', che riguardano le case degli esposti, e gli orfanatrofj, e gli altri, che alla vaccinazione si rattaccano; quali oggetti per la loro importanza richiamar debbono tutte le vigili cure d'un provvido, e filantropico Governo. — Il Secondo libro racchiude ben molte materie di simigliante importanza, tali sono le pubbliche prigioni, le sostanze alimentari, gli ospedali, le malattie contagiose, e le epidemiche, la morte apparente, la cura e sepellizion de' cadaveri, e quindi i cimiteri.

E intorno a queste merita somma lode l'autore per la maniera, come egli espone di aver trattato i capitoli riguardanti le sostanze alimentari, le epidemie ed i contagi, e la morte apparente: che in rispetto a queste materie, avuto riguardo a'varj articoli, che nel Saggio si enunciano, può dirsi completo il suo lavoro. — Gli oggetti del terzo libro sembrerebbero a prima vista sfuggir dal cerchio della Polizia Medica; ma l'autore industriosamente, e mirando sempre al suo scopo, non li considera che sotto quel lato, in cui hanno de' rapporti con questa scienza. Così a cagion di esempio si occupa de'veneficj, che sotto altri, o più apparenti rapporti appartengon più presto alla Medicina legale, o alle Leggi Penali; ei però contempla più propriamente i veneficj accidentali, ed involontarj, e si limita a proporre i mezzi, onde evitarli.

Non però manca questo terzo libro di oggetti, che pur troppo, e direttamente interessar debbano le cure d'un provvido Governo sotto al rapporto della Polizia Medica; e per citarne taluno, ci piace scegliere quelli relativi agli animali feroci e malefici, al suicidio, a' teatri; ne' quali ultimi, non che la pubblica tranquillità, ben anco la salute pubblica richiama la vigilanza governativa.

Adunque per quanto mi è riuscito di ricavare l'insieme del lavoro da un semplice Saggio; a me pare che l'Opera del signor Riscica composta a disteso a seconda la struttura, che il Saggio stesso ne offre, sì per l'importanza del suo oggetto, sì per la maniera, onde è concepita, e disposta, merita la benigna considerazione del Governo, e come tale possa esser degna di venire umiliata appiè del Sovrano, che ne è il Capo.

Restituisco all'E. V. il Saggio trasmessomi nel foglio a me diretto.

A. Agnetta.

A S. E. Reverendissima, il Sig. Arcivescovo di Monreale — Presidente della Commessione di Pubblica Istruzione ed Educazione in Sicilia — Palermo.

N. 15. *Rapporto della Commessione di Pubblica Istruzione, ed Educazione in Sicilia, indirizzato a S. E. il Luogotenente Generale di S. M., col quale Ella richiamando a memoria i Saggi precedenti del Riscica, e precisamente il di lui* Corso di Dritto, e di Medicina legale, *non isdegnò di coronare eziandìo de' suffragj più lusinghieri l' Opera di lui, che ha per titolo:* La Scienza de' Governi sotto il rapporto della Polizia Medica, *reputandola degna di venire intitolata al Nome Augusto di Sua Maestà il Re N. S.*

COMMESSIONE

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, ED EDUCAZIONE IN SICILIA.

Congresso de' 18. Marzo 1839.

Servitasi l' E. V. col ricevuto foglio Ministeriale de' 27. di Settembre ultimo, num. 216. di trasmettere alla Commessione in collettiva, e con incarico di dare il suo parere una supplica dell' avvocato Dottor D. Camillo Riscica, con che egli si fa ad implorare la grazia di voler intitolare alla R. M. S. un' Opera di lui intitolata: *La Scienza de' Governi sotto il rapporto della Polizia Medica*, si diede Essa la premura, affine di compiutamente rispondere al venerato comando, di chiamar prima dall' autore il Prospetto di essa Opera, e di farla indi esaminare da persona, che fosse non solo a portata di giudicarne con intelligenza, ma opinata ancora, e di piena fiducia della Commessione.

Or dall' esame istituito ha Essa avuto luogo e di viemaggiormente confermarsi nell' opinione, che in altre occasioni conceputo avea del Sig. Riscica, e precisamente pel suo lavoro *di Dritto, e di Medicina legale*, e di conoscere eziandìo che l' Opera, di che si tratta, sì per l' importanza e l' originalità del suo oggetto, e sì per la maniera, ond' essa è concepita e disposta, siccome da una parte fa manifesto che l' autore ad una mente aggiustata e penetrante unisce un vasto e profondo sapere, così dà per l' altra a divedere, che essa merita tutta la considerazione del Governo, e che come tale non è per conseguenza indegna di venire intitolata alla Maestà dell' Augusto nostro Sovrano.

Il perchè, ove l' E. S. non sia per opinare diversamente, Essa è di avviso che possa la mentovata Opera del Signor Dottor D. Camillo Riscica bene, e con tutto decoro rasseguarsi alla R. M. S., e fregiarsi dell' Augusto Suo Nome, a

cui l'autore desidera farne la dedicazione, e con ciò se ne restituisce la supplica.

I Componenti la Commessione
Monsignor Balsamo—Arcivescovo di Monreale etc. etc.

A S. E. il Signor Luogotenente Generale di S. M. in Sicilia.—Palermo (1).

(1) Tenendo in benigna considerazione l'Opera del Riscica, che ha per titolo: *La Scienza de' Governi sotto il rapporto della Polizia Medica*, e graziosamente accogliendo l'avviso ben motivato della Suprema Commessione, S. E. il Luogotenente Generale del Re un rapporto non men favorevole, e lusinghiero in data del dì 1. Aprile 1839. si compiacque di rassegnare appiè del Real Trono.

N. 16. *Rapporto della Commessione di Pubblica Istruzione, ed Educazione in Sicilia diretto a S. E. il Luogotenente Generale del Re, col quale il Riscica fu* per la prima volta *onorato della proposta di Professor proprietario alla Cattedra di Medicina legale, e di Polizia Medica da stabilirsi nella R. Università degli Studj di Catania, dietro un esame il più esatto e rigoroso dell'Opera di lui, che vien titolata:* Corso di Dritto, e di Medicina legale.

COMMESSIONE

DI PUBBLICA ISTRUZIONE, ED EDUCAZIONE IN SICILIA.

Congresso de' 28. Novembre 1835.

Trasmesse alla Deputazione della Regia Università degli Studj di Catania le suppliche del Signor Dottor D. Camillo Riscica, che l'E. V. con varie Ministeriali, e con diversi incarichi si era degnato di rimettere a questa Commessione, e con cui l'oratore si era fatto a chiedere la Cattedra della Medicina Legale, e Polizia Medica da stabilirsi in quella Regia Università di Studj, giusta il voto di quel Consiglio Provinciale; quella Deputazione con suo officio de' 29. Giugno ultimo, n.° 159., si servì di rispondere, che sebbene necessaria ad esistere essa stima una siffatta Cattedra, per lo cui stabilimento ha presentato da più tempo i suoi voti quel Consiglio Provinciale, non essendo tuttavia questo progetto stato ancor munito della Sovrana approvazione, non dovrebbe aver luogo il parlar della scelta del Professore. Dovendo però eseguire l'incarico, che in riguardo alla persona del ricorrente le venne dato, si è fatto essa nondimeno a sommettere non potersi negare l'utile di lui esercizio nel foro ben corrispondente alle più estese, ed ottime cognizioni di Dritto, che ha dimostrato, come deve, anzichè nò, attribuirglisi sommo merito pe' due concorsi da lui sostenuti in quella Regia Università di Studj, l'uno di Lingua, e di Letteratura Italiana, e l'altro delle Pandette Romane a riscontro delle Leggi del Codice per lo Regno delle Due Sicilie; ma nulla dice della di lui Opera intitolata: *Corso di Dritto, e di Medicina legale*, che riguarda immediatamente la Cattedra, di che si tratta, perchè, sebbene l'avesse da più tempo scritto; pur tuttavia non ne avea ancor pubblicato nemmeno il prospetto, come in seguito ha fatto.

Il perchè, non essendo compiuto l'avviso di quella Deputazione, e dovendosi pure eseguire il superiore incarico, scelse la Commessione due Professori del Collegio legale, e due del Collegio medico, quali dando giudizio del prospetto, ne dessero anche avviso della medesima. Non contentò questo incarico gli esaminatori, e con loro officio fecer conoscere alla Commes-

sione, che altro è giudicare del prospetto d'un'opera, altro dell'opera stessa, onde chiedeano, che se bramava un ragionato giudizio sulla medesima, era d'uopo che l'avesser sotto gli occhi, abilitando il Dottor Riscica a presentar il manoscritto. Consentì la Commessione al loro ragionevole invito, ed abilitò di fatto il Dottor Riscica a presentare l'intiero manoscritto originale.

Onde finalmente dietro un esame il più maturo, e rigoroso, diedero i professori il loro parere in data degli 8. del passato, che la Commessione si dà l'onore di quì acchiudere per copia conforme. Si ricava da questo avviso avere essi trovato il manoscritto del Dottor Riscica *perfettamente corrispondente in tutte le sue parti al piano dell'autore mandato alla luce, epperò portare avviso che il di lui lavoro merita ogni considerazione*, *ed avendo dato con ciò brillantissime pruove del suo sapere nelle materie medico-legali*, *che merita anche venir dispensato dal concorso.*

Veduto pertanto questo favorevole avviso, che han dato gli esaminatori medico-legali della di lui Opera, e considerato, che l'autore con sua supplica presentata ai 24. del passato, numero 7. (la quale qui rassegniamo), si contenta di leggere senza soldo la Medicina Legale, e la Polizia Medica in quella Regia Università degli Studj, finchè la R. M. S. (D. G). si degni di destinare il fondo, su di che gravitare il soldo del Professore, giusta la proposta di quel Consiglio Provinciale; la Commessione, attesa la necessità, e l'utilità di questa nuova Cattedra, quante volte l'E. S. non sia per giudicare altrimenti, non incontra difficoltà che sia ben tosto il Dottor Riscica abilitato a dettarne da pubblico Professore le lezioni in quella Regia Università di Studj per gli studenti di legge, di medicina, e di chirurgia, e ad intervenire con tal carattere, e con gli onori corrispondenti agli esami per la laurea della sola facoltà legale — Che è quanto la Commessione si dà l'onore di rassegnare in esecuzione de' venerati incarichi ricevuti colle Ministeriali de' 14. Maggio 1835., num. 468., de' 13., de' 16., dei 25., e de' 30. detto, e del primo Giugno detto, n.° 5020., con che se ne restituiscono anche le sei suppliche.

I Componenti la Commessione — Cavaliere Raimondo Palermo funzionante da Presidente — Abate Domenico Scinà — Marchese Santo Ippolito — Monsignor Ciantro Pietro India — Abate Mercurio Ferrara etc.

A S. E. il Sig. Luogotenente Generale di S. M. In Sicilia — Palermo (1).

---

(1) Non erasi ancora in Sicilia pubblicato il Real Decreto de' 11. Ottobre 1835., onde la M. S. degnossi permettere nella R. Università degli

N. 17. *Rapporto della Deputazione della R. Università degli Studj di Catania, indirizzato al Presidente della Commessione di Pubblica Istruzione, ed Educazione in Sicilia, col quale si è chiesto che fosse il Riscica conservato da sostituto mercè conferma sovrana nella Cattedra delle Pandette Romane col confronto delle leggi novelle.*

Catania il dì 15. Febbrajo 1843.

Eccellenza Reverendissima

Veri essendo i servigj prestati dal Dottor D. Camillo Riscica, di cui l'E. V. rimette una supplica, per riferire entro officio del 28. spirato mese, n. 117., ed essendo anche alla di lei conoscenza di quanti titoli lo fosse munito, sia per Opere pubblicate, che per concorsi sostenuti, che gli meritarono de' favorevoli rapporti tanto della Deputazione, che di cotesta Commessione Suprema, onde aver conferita con dispensa di concorso la Cattedra di Medicina legale, e Polizia Medica in questa Regia Università, devono assicurare l'E. V. Reverendissima che il Riscica in ricompensa di tanti servigj utilissimi alla pubblica istruzione prestati, per lo modo suo d'insegnamento, e più per le cognizioni, di che va adorno, merita bene aver anche accordata con dispensa di concorso la sostituzione alla Cattedra di Pandette da lui da ultimo regentata con

---

Studj di Catania l'istallazione della Cattedra di Medicina legale, e di Polizia Medica giusta il voto di quel Consiglio Provinciale; allorchè nel Novembre del 1835. il Riscica fu proposto per la prima volta a Professsor Proprietario di questa doppia facoltà dal Collegio Medico della R. Università degli Studj di Palermo, e dalla Commessione di Pubblica Istruzione, ed Educazione in Sicilia. La pubblicazione del Decreto ebbe luogo, dacchè il rapporto della Commessione in data dei 28. Novembre 1835. era stato trasmesso al Governo. Approvando quindi l'avviso ben ragionato della Commessione Suprema, il Governo con rapporto de' 23. Gennajo 1836., si compiacque proporre il Riscica a Pubblico Professore di Medicina legale, e di Polizia Medica con gli analoghi onori, e col soldo corrispondente a' termini del Real Decreto de' 14. Ottobre 1835.

Non è guari, è stato anch'egli *per la seconda volta proposto* a Professor proprietario di Medicina legale, e di Polizia Medica con doppio rapporto della Deputazione della R. Università degli Studj di Catania, l'uno de' 18. Aprile 1841., e l'altro de' 15. Giugno 1842., giusta i Regolamenti veglianti per la scelta de' Professori delle tre Università di Sicilia.

La Commessione di Pubblica Istruzione, ed Educazione di Palermo con rapporto de' 5. Luglio 1842. ha reputato ben giusto di uniformarsi pienamente all'avviso di quella Deputazione. (*Documenti. N° 10., 11., 12., 19., 20*).

moltissimo vantaggio della gioventù studiosa, alla quale Cattedra egli concorreva, dando mostra d'ingegno, e di sapere, e trovandosi egli costretto come avvocato a coltivare sempre tali studj, assicura il disimpegno di tale carica; epperò si raccomanda vivamente all'E. V. Reverendissima, e le si restituisce la supplica.

Il Presidente Gran Cancelliere.
G. Lumia.

A S. E. Reverendissima, il Sig. Arcivescovo di Monreale — Presidente alla Commessione di Pubblica Istruzione — in Palermo (1).

---

(1) Con rapporto del di 1. Aprile 1843. la Commessione di Pubblica Istruzione, ed Educazione in Sicilia accogliendo il parere della Deputazione, un avviso parimenti favorevole ha di già rassegnato a S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

I titoli più rilevanti del Riscica sono stati partitamente, e con più di precisione indicati in alquanti rapporti precedenti della Deputazione della R. Università degli Studj di Catania, e della Commessione di Pubblica Istruzione, ed Educazione in Sicilia. (Rapporto della Deputazione de' R. Studj di Catania in data de' 18. Aprile 1842. — Altro rapporto della stessa Deputazione del di 15. Giugno 1842. — Altro rapporto della medesima Deputazione del di 25. Giugno 1835 — Rapporto della Commessione di Pubblica Istruzione, ed Educazione in Sicilia in data dei 9. Luglio 1842. — Altro rapporto della stessa Commessione del di 18. Marzo 1839. — Altro rapporto della Commessione medesima de' 25. Novembre 1835).

Documenti N.° 10., 11., 12., 13., 16.

N. 18. *Lettera di S. E. il Signor Principe di Campofranco, Luogotenente Generale in quell'epoca di S. M. in Sicilia, con la quale non isdegnò di accogliere con parole veramente preziose la dedica dell'Opera del Riscica, che vien titolata:* Corso di Dritto, e di Medicina legale.

Riveritissimo Signore

Prima di ricevere il suo gradito foglio, erami pervenuta la sua intenzione di drizzare a me un' Opera, che e per i noti suoi talenti, e per l' accorgimento, come ne è tracciato il piano, mostra dovere ottenere quell' effetto, che da lei si può aspettare, e venirlene vanto; cosa aggradevolissima a colui, cui si indirizza.

L' oggetto è utilissimo, perchè tende a ravvicinare e legare a principj, quanto si può certi, il Dritto del pari che l' importantissimo ramo della Medicina legale, e ciò con grandi ed originali vedute, che tengono al complesso di tutta la legislazione; cosa, come le dissi, di finissimo accorgimento. Io gradisco particolarmente questa sua intenzione, e le ne sono tenutissimo.

Mi creda sempre co' sensi del dovuto riguardo.

Palermo 22. Giugno 1835.

Di Lei, Ornatissimo Signore—Signor Dottore D. Camillo Riscica — Catania.

Devotiss., obbligatiss. Servo.
Il Principe di Campofranco.

N. 19. *Lettera di S. E. il Signor Duca di Sammartino, Direttore in allora, Ministro Segretario di Stato in Sicilia, con la quale degnossi di accogliere assai gentilmente l' intitolazione di due lavori legali del Riscica, che furono scritti nel colto idioma del lazio, e che han per titolo l' uno*: De Legibus, *e l' altro* De Differentiis Juris tam Romani, quam Siculi.

Ornatissimo Signore

La conoscenza del diritto è la base principale dall' umano sapere, è la fonte delle teoriche in tutti i rami della pubblica amministrazione: su di esso poggia l' edificio delle leggi, e segna le norme a coloro, che son rivestiti dell' alto potere di render giustizia. Chi intraprenda pertanto un lavoro, qualunque egli sia, atto ad elargare la sfera delle conoscenze di questa somma scienza, è di lode così degno, come lo sarebbe di biasmo quegli, che le di lui fatighe non apprezzasse.

Con tali vedute non posso non accoglier con gradimento le due Operette legali, di cui con tanta cortesìa ha Ella voluto offrirmi la dedica. Nè dubito che desse maggior pregio acquisteranno, dacchè Ella si è contentata di scriverle nella classica lingua del lazio.

Come le sapranno grado i cultori della Scienza per le utili cognizioni, che saranno per attingervi, io del pari me le protesto obbligato per la dedica, che si è compiaciuta presentarmene. In prova di che non so abbastanza animarla a dar copia di se, e de' suoi chiàri talenti con simiglianti produzioni, dalle quali, se non altro, otterrà Ella il compenso di riuscir benemerito alla Giurisprudenza, ed alle Lettere.

Ho il vantaggio di essere con la maggior considerazione.

Palermo — Gennaro 1836.

All'Illustrissimo, ed Ornatissimo Signore — Signor Dottor D. Camillo Riscica — Palermo.

Affezionatissimo, obligatissimo Servidore
Il Duca Sammartino.